



*Consiglio regionale della Calabria*

## DOSSIER

PL n. 409/12

di iniziativa del Consigliere P. CAPUTO recante:

"Modifiche alla legge regionale 29 marzo 2024, n. 16 (Istituzione dell'Agenzia regionale di sviluppo delle aree industriali e per l'attrazione di investimenti produttivi)"

relatore: L. DE FRANCESCO;

### DATI DELL'ITER

|  |          |
|--|----------|
| NUMERO DEL REGISTRO DEI PROVVEDIMENTI                |          |
| DATA DI PRESENTAZIONE ALLA SEGRETERIA DELL'ASSEMBLEA | 4/7/2025 |
| DATA DI ASSEGNAZIONE ALLA COMMISSIONE                | 4/7/2025 |
| COMUNICAZIONE IN CONSIGLIO                           |          |
| SEDE   | MERITO   |
| PARERE PREVISTO                                      | Il Comm. |
| NUMERO ARTICOLI                                      |          |

### Testo del Provvedimento

Proposta di legge n. 409/XII di iniziativa del consigliere Caputo pag. 3  
*Modifiche alla legge regionale 29 marzo 2024, n. 16 (Istituzione dell'Agenzia regionale di sviluppo delle aree industriali e per l'attrazione di investimenti produttivi)*

### Normativa regionale

Legge regionale n 16 del 29 marzo 2024 pag. 7  
*Istituzione dell'Agenzia regionale di sviluppo delle aree industriali e per l'attrazione di investimenti produttivi*

Legge regionale n. 24 del 16 maggio 2013 pag. 16  
*Riordino enti, aziende regionali, fondazioni, agenzie regionali, società e consorzi comunque denominati, con esclusione del settore sanità*

### Documentazione correlata

Deliberazione n. 620 della seduta del 19 novembre 2024 pag. 34  
*Art. 21 Legge regionale n. 31 del 7 agosto 2024. Fondazione Mediterranea Terina Onlus. Individuazione Commissario Liquidatore*



*Consiglio Regionale  
della Calabria*

**Proposta di legge recante:**

**“Modifiche alla legge regionale 29 marzo 2024, n. 16 (Istituzione dell’Agenzia regionale di sviluppo delle aree industriali e per l’attrazione di investimenti produttivi)”.**

**Il Consigliere regionale**

**F.to Pierluigi Caputo**

**Proposta di legge recante: “Modifiche alla legge regionale 29 marzo 2024, n. 16 (Istituzione dell’Agenzia regionale di sviluppo delle aree industriali e per l’attrazione di investimenti produttivi)”.**

**Relazione Illustrativa**

La presente proposta di legge mira a modificare la legge regionale 29 marzo 2024, n. 16, al fine di consentire il pieno avvio e la conseguente operatività dell’Agenzia regionale di sviluppo delle aree industriali e per l’attrazione di investimenti produttivi. Nello specifico, la proposta di legge nel suo complesso reca tre articoli.

Con l’articolo 1 sono apportate modifiche ai seguenti articoli:

- articolo 2, comma 3, al fine di disporre il trasferimento della sede sociale presso il Centro Agroalimentare di Lamezia Terme al fine di garantire le esigenze di continuità delle azioni già intraprese dal CORAP, la cui sede era – infatti – allocata presso il predetto Centro;
- articolo 12, comma 5, lett. e), per adeguare la norma transitoria ai tempi di effettivo avvio dell’Agenzia, al fine di consentire il graduale passaggio delle competenze da parte del CORAP;
- articolo 12 per aggiungere il comma 8, onde consentire ad ARSAI, per il completo subentro in tutte le attività alla stessa rimesse dalla legge istitutiva, l’acquisizione del diritto d’uso di tutti i beni appartenenti al demanio e al patrimonio indisponibile già in uso alla Fondazione Mediterranea Terina ONLUS, nonché nella titolarità dei rapporti giuridici e dei beni strumentali materiali e immateriali appartenenti al patrimonio disponibile della Fondazione medesima, che dovessero residuare all’esito della liquidazione coatta amministrativa.

La proposta di legge non implica nuovi o maggiori oneri finanziari per l’Amministrazione, così come previsto dall’articolo 2 della proposta di legge medesima.

Infine, l’articolo 3 della proposta dispone l’entrata in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione sul Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.

## Relazione tecnico-finanziaria

La presente proposta di legge non comporta nuovo o maggiori oneri a carico del bilancio regionale atteso che la modifica proposta ha natura prettamente ordinamentale.

### Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria

**Titolo:** Proposta di legge recante: “Modifiche alla legge regionale 29 marzo 2024, n. 16 (Istituzione dell’Agenzia regionale di sviluppo delle aree industriali e per l’attrazione di investimenti produttivi)”.

**Tab. 1 - Oneri finanziari:**

| Articolo | Descrizione spese   | Tipologia I o C | Carattere Temporale A o P | Importo |
|----------|---|-----------------|---------------------------|---------|
| 1        | Modifiche alla l. r. 29 marzo 2024 n. 16                          | //              | //                        | //      |
| 2        | Indica l’invarianza finanziaria del testo della proposta di legge | //              | //                        | //      |
| 3        | Dispone l’entrata in vigore anticipata della legge.               | //              | //                        | //      |

### Criteri di quantificazione degli oneri finanziari

**Tab. 2 Copertura finanziaria:**

Indicare nella Tabella 2 il Programma e/o capitolo del bilancio di copertura degli oneri finanziari indicate nella tabella 1.

| Programma/<br>Capitolo | Anno 2025 | Anno 2026 | Anno 2027 | Totale |
|------------------------|-----------|-----------|-----------|--------|
|                        | 0,00 €    | 0,00 €    | 0,00 €    | 0,00 € |
|                        |           |           |           |        |
| Totale                 | //        | //        | //        |        |

**Proposta di legge recante: “Modifiche alla legge regionale 29 marzo 2024, n. 16 (Istituzione dell’Agenzia regionale di sviluppo delle aree industriali e per l’attrazione di investimenti produttivi)”.**

**Art. 1**

*(Modifiche alla l. r. n. 16/2024)*

1. Nella legge regionale 29 marzo 2024, n. 16 (Istituzione dell’Agenzia regionale di sviluppo delle aree industriali e per l’attrazione di investimenti produttivi.) sono apportate le seguenti modifiche:

a) nel comma 3, dell’articolo 2 le parole da: “la” a “Santelli” sono sostituite dalle seguenti: “il Centro Agroalimentare di Lamezia Terme (CZ)”;

b) nell’articolo 12:

1) nella lettera e) del comma 5, la parola: “dodici” è sostituita dalla seguente: “trenta”;

2) dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:

“8. L’Agenzia subentra nel diritto d’uso di tutti i beni appartenenti al demanio e al patrimonio indisponibile già in uso alla Fondazione Mediterranea Terina OLNUS, nonché nella titolarità dei rapporti giuridici e dei beni strumentali materiali e immateriali appartenenti al patrimonio disponibile della Fondazione medesima, che dovessero residuare all’esito della liquidazione coatta amministrativa.”.

**Art. 2**

*(Clausola di invarianza finanziaria)*

1. Dall’attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale.

**Art. 3**

*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.

Legge regionale 29 marzo 2024, n. 16

**Istituzione dell'Agazia regionale di sviluppo delle aree industriali e per l'attrazione di investimenti produttivi.**

(BURC n. 69 del 29 marzo 2024)

**Art. 1**

(Oggetto e finalità)

1. La Regione Calabria intende rafforzare i sistemi produttivi attraverso il riordino del sistema regionale di sostegno all'insediamento, allo sviluppo e alla competitività delle imprese di ogni comparto economico, nonché all'attrazione di investimenti produttivi.
2. Per le finalità di cui al comma 1 e in attuazione delle disposizioni dell'articolo 2, comma 1, della [legge regionale 25 novembre 2019, n. 47](#) (Modifiche alla [legge regionale 16 maggio 2013, n. 24](#) e principi generali per la costituzione dell'Agazia regionale Sviluppo Aree Industriali), con la presente legge viene istituita l'Agazia regionale di sviluppo delle aree industriali e per l'attrazione di investimenti produttivi.

**Art. 2**

(Agazia regionale di sviluppo delle aree industriali e per l'attrazione di investimenti produttivi)

1. È istituita l'Agazia regionale di sviluppo delle aree industriali e per l'attrazione di investimenti produttivi (di seguito Agazia), ente pubblico economico per la gestione delle aree, dei nuclei e delle zone industriali della Regione, già di competenza del CORAP in LCA, nonché per l'attrazione di investimenti produttivi.
2. L'Agazia è dotata di autonomia regolamentare, organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile e finanziaria ed è strutturata nel rispetto del [decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33](#) (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni) e delle norme in materia di contratti pubblici, nonché dei seguenti principi generali:
  - a) legalità, trasparenza e imparzialità dell'azione amministrativa;
  - b) valorizzazione di stili di gestione orientati al conseguimento dei risultati;
  - c) semplificazione dei rapporti con le imprese;
  - d) facilitazione dell'accesso ai servizi, ivi compresi quelli di assistenza e informazione, privilegiando lo sviluppo dei canali di comunicazione telematica.
3. L'Agazia ha sede legale presso la Cittadella regionale "Jole Santelli" e dispone di sedi operative territoriali.

**Art. 3**

(Funzioni dell'Agazia)

1. L'Agazia è ente strumentale della Regione ed esercita, in coerenza con gli indirizzi programmatici formulati dalla Giunta regionale, le seguenti funzioni:
  - a) attrazione di investimenti attraverso azioni tese a:
    - 1) favorire l'insediamento e lo sviluppo di imprese in Calabria;
    - 2) offrire servizi di assistenza e promozione per l'attrazione di investimenti produttivi;

- 3) promuovere opportunità di investimento e assistere gli investitori nel loro insediamento e nello sviluppo di progetti, supportandoli per tutta la durata del ciclo di vita dell'investimento;
  - 4) sostegno l'attrattività del contesto territoriale, anche con riferimento alle aree ZES. Per le finalità indicate ai punti precedenti, all'interno dell'Agenzia opera un team di "content creator", inserito in apposito settore del suo organico, composto da personale specializzato, dedicato alla diffusione digitale e analogica su vasta scala delle informazioni circa le opportunità di insediamento offerte dalla Calabria e le relative agevolazioni;
  - b) promozione delle aree produttive regionali anche tramite azioni di marketing, sia a livello nazionale che internazionale, con l'indicazione delle relative dotazioni infrastrutturali e di servizio nonché dei settori produttivi che possono beneficiare di condizioni di vantaggio o di incentivi fiscali, sulla base degli strumenti di incentivazione definiti a livello regionale o nazionale;
  - c) studio, progettazione, attuazione e gestione di interventi coordinati di infrastrutturazione, rilancio e valorizzazione delle aree produttive regionali, gestione e manutenzione delle aree, adozione degli atti di natura ablativa occorrenti alla realizzazione degli interventi previsti nei piani di cui all'articolo 9;
  - d) progettazione e costruzione di fabbricati, impianti, laboratori, depositi e magazzini per attività industriali, artigianali e commerciali;
  - e) vendita, assegnazione e concessione alle imprese di lotti in aree attrezzate;
  - f) attuazione di misure specifiche per l'affidamento, a start up ad alto contenuto tecnologico, dei beni recuperati;
  - g) predisposizione di strumenti di semplificazione per l'insediamento e lo sviluppo delle imprese;
  - h) determinazione e riscossione dei corrispettivi dovuti dalle imprese insediate nelle aree industriali a fronte dell'utilizzo o dell'attività di gestione e manutenzione di opere o impianti di competenza o proprietà dell'Agenzia, ovvero della prestazione di servizi;
  - i) progettazione e gestione di uno sportello regionale per l'internazionalizzazione delle imprese;
  - j) ideazione, programmazione, progettazione, regolamentazione, realizzazione e gestione di Aree produttive ecologicamente attrezzate (APEA).
2. L'Agenzia può operare anche nelle aree comunali destinate ad attività produttive previo accordo con i Comuni interessati.
  3. Al fine dell'integrazione delle rispettive potenzialità e competenze, le attribuzioni funzionali dell'Agenzia e delle ZES nelle aree coincidenti sono regolate da apposita convenzione.

#### **Art. 4**

##### *(Organi)*

1. Sono organi dell'Agenzia:
  - a) il Presidente;
  - b) il Direttore;
  - c) il Revisore unico dei conti.

**Art. 5**  
(Presidente)

1. Il Presidente è nominato dal Presidente della Giunta regionale, tramite procedura idoneativa e dura in carica tre anni.
2. L'incarico può essere revocato prima della scadenza con atto motivato del Presidente della Giunta regionale.
3. Per la nomina del Presidente trovano applicazione le cause di inconferibilità e incompatibilità di cui al [decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39](#) (Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della [legge 6 novembre 2012, n. 190](#)).
4. Il Presidente adotta la pianificazione della "content strategy" predisposta in collaborazione con il team dei "content creator" di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), finalizzata alla valutazione delle opportunità, alla definizione degli obiettivi e alla loro periodica verifica e cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno nelle singole iniziative dell'Agenzia.
5. La pianificazione di cui al comma 4 definisce i piani di:
  - a) "Attrazione", per l'insediamento di impianti produttivi da parte di imprese non ancora presenti sul territorio regionale;
  - b) "Reshoring", per il reinsediamento sul territorio regionale di imprese che hanno in precedenza delocalizzato in altre regioni o all'estero;
  - c) "Retention" per la creazione di sinergie tra le imprese insediate e il tessuto locale produttivo rivolgendosi alle aziende già presenti in Calabria che intendano realizzare un nuovo investimento per diversificare funzionalmente la produzione esistente.
6. Al Presidente spetta un compenso annuo pari a 50.000,00 euro al lordo di tasse e oneri fiscali e previdenziali.

**Art. 6**  
(Direttore)

1. L'incarico di Direttore è conferito dal Presidente della Giunta regionale per la durata di tre anni rinnovabili e dà diritto ad una retribuzione omnicomprensiva pari a quella del dirigente generale della Regione Calabria.
2. Il Direttore è individuato mediante procedura idoneativa tra i soggetti in possesso del diploma di laurea del vecchio ordinamento, o diploma di laurea magistrale o specialistica del nuovo ordinamento, conseguito presso università italiane o conseguito all'estero e riconosciuto equipollente ai predetti ai sensi della vigente legislazione in materia, oltre che di documentata qualificazione professionale inerente alle funzioni da svolgere e comprovante l'esercizio di qualificata attività nei settori di competenza dell'Agenzia.
3. Per il conferimento dell'incarico di Direttore trovano applicazione le cause di inconferibilità e incompatibilità di cui al [d.lgs. 39/2013](#).
4. Il Direttore ha la rappresentanza legale dell'Agenzia ed esercita le funzioni di direzione dell'Ente, conformemente alle previsioni della presente legge e dello statuto.  
In particolare, il Direttore:
  - a) predispone lo schema di statuto e le relative modifiche;
  - b) adotta gli atti relativi al funzionamento dell'Agenzia, all'organizzazione degli uffici e allo svolgimento dei servizi;
  - c) adotta la dotazione organica del personale;

- d) stabilisce, nel rispetto della normativa e della contrattazione vigente, il trattamento giuridico ed economico del personale;
- e) adotta il regolamento per la cessione in proprietà o in uso alle imprese dei terreni e degli immobili di cui all'articolo 10, comma 1;
- f) adotta il Piano industriale triennale conformemente alle linee guida adottate dalla Giunta regionale;
- g) adotta, coerentemente con il quadro normativo in materia di politica industriale e di sviluppo economico territoriale nonché con la programmazione regionale, il programma triennale di interventi e lavori;
- h) adotta, entro il 31 gennaio di ciascun esercizio finanziario, il piano economico finanziario contenente i programmi d'investimento e di attività relativi all'esercizio in corso;
- i) adotta il bilancio preventivo economico - budget entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello di riferimento;
- j) adotta il bilancio di esercizio redatto secondo i principi desumibili dagli articoli 2423 e seguenti del Codice civile entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento. Nei casi in cui ricorrano i presupposti, il termine di approvazione del bilancio di esercizio può essere prorogato eccezionalmente fino al 30 giugno.

#### **Art. 7**

##### *(Revisore dei conti)*

1. Il Revisore unico e il supplente sono designati dal Presidente della Giunta regionale e scelti mediante sorteggio da un elenco predisposto a seguito di avviso pubblico, i cui iscritti devono possedere i requisiti previsti dai principi contabili internazionali, avere la qualifica di revisori legali di cui al [decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39](#) (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati), ed essere in possesso di specifica qualificazione professionale in materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria anche degli enti territoriali, secondo i criteri individuati dalla Corte dei conti.
2. Il Direttore dell'Agenzia provvede alla nomina del revisore unico dei conti e del revisore supplente con specifico provvedimento.
3. L'incarico di revisore unico dei conti e di revisore supplente dura tre anni e può essere conferito al medesimo soggetto per una sola volta.
4. Nel provvedimento di nomina è determinato il compenso lordo ai sensi della normativa vigente in materia. Il compenso del componente supplente dell'organo di revisione è consentito esclusivamente in caso di effettiva sostituzione, in misura corrispondente alla durata della sostituzione stessa e previa decurtazione della medesima somma al titolare.
5. In caso di decadenza, rinuncia o morte del revisore unico ovvero di impossibilità derivante da qualsivoglia causa a svolgere l'incarico per un periodo tale da non consentire il regolare svolgimento dell'attività istituzionale dell'ente, subentra nell'incarico il revisore supplente fino alla scadenza naturale dell'organo.
6. Il Revisore unico, nell'esercizio delle funzioni di controllo e verifica sulla regolarità amministrativa, contabile, finanziaria ed economica della gestione dell'Agenzia, provvede:
  - a) alla redazione, prima dell'approvazione del bilancio preventivo economico - budget, di una relazione sullo stesso o su eventuali variazioni;
  - b) alla redazione, prima dell'approvazione del bilancio di esercizio, di una relazione sulla gestione e sui risultati economici e finanziari;
  - c) alla verifica, almeno trimestrale, della situazione di cassa e dell'andamento finanziario e patrimoniale;

- d) alla vigilanza sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall'Agenzia e sul suo concreto funzionamento.

### **Art. 8**

*(Funzioni di indirizzo, vigilanza e controllo della Regione)*

1. La Regione esercita le funzioni di indirizzo, vigilanza e controllo sull'Agenzia tramite il dipartimento regionale competente per materia.
2. Sono approvati dalla Giunta regionale:
  - a) lo statuto;
  - b) la dotazione organica e le sue variazioni;
  - c) il piano industriale triennale;
  - d) il piano economico finanziario;
  - e) il bilancio preventivo economico-budget;
  - f) il bilancio di esercizio;
  - g) le linee guida per la redazione del piano industriale triennale.
3. In tutti i casi di cessazione dell'incarico di Direttore, il Presidente della Giunta regionale nomina un Commissario straordinario per la gestione ordinaria dell'Agenzia. Il Commissario straordinario dura in carica dodici mesi eventualmente prorogabili una sola volta; in ogni caso, l'incarico cessa alla nomina del Direttore.

### **Art. 9**

*(Piani regolatori)*

1. I piani regolatori delle aree, dei nuclei e delle zone di sviluppo industriale sono approvati dalla Regione, che garantisce la partecipazione alla pianificazione territoriale dei Comuni nei cui territori ricadono, nonché della Provincia competente per territorio e della Città Metropolitana di Reggio Calabria, in coerenza con la legge urbanistica regionale e con la legislazione statale vigente in materia.
2. I piani regolatori di cui al comma 1 producono gli stessi effetti giuridici del piano territoriale di coordinamento di cui all'articolo 5 della [legge 17 agosto 1942, n. 1150](#) (Legge urbanistica).
3. Lo schema di piano regolatore di ogni area e nucleo industriale, che contiene anche gli impianti e le infrastrutture idonei ad assicurare la tutela dell'ambiente, è adottato dalla Giunta regionale ed è pubblicato nell'albo dell'Agenzia e nell'albo pretorio dei Comuni interessati, oltre che nel Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria. Gli enti e i privati possono presentare osservazioni e opposizioni nel termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria. Decorso detto termine è convocata la conferenza di pianificazione prevista dall'articolo 13 della [legge regionale 16 aprile 2002, n. 19](#) (Norme per la tutela, governo ed uso del territorio - Legge Urbanistica della Calabria).
4. Conclusa la conferenza di pianificazione entro il termine indicato dall'articolo 13, comma 7, della [l.r. 19/2002](#), il piano regolatore è approvato dalla Giunta regionale ed è pubblicato nel Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria, nell'albo dell'Agenzia e nell'albo pretorio dei Comuni interessati.
5. I vincoli di destinazione previsti dal piano regolatore hanno efficacia per la durata di dieci anni dalla data della relativa approvazione.

6. L'approvazione del piano regolatore determina, in funzione della localizzazione di iniziative produttive e delle attrezzature delle aree e dei nuclei industriali, la dichiarazione di pubblica utilità degli interventi in esso previsti nonché la loro indifferibilità e urgenza.
7. Le espropriazioni di aree e immobili necessarie a realizzare gli interventi previsti dal piano regolatore sono effettuate dall'Agenzia in conformità alla legislazione statale vigente in materia.
8. I Comuni interessati adeguano i propri piani urbanistici alle previsioni dei piani regolatori di cui al comma 1 entro sei mesi dalla relativa approvazione.

### **Art. 10**

#### *(Insediamento delle imprese)*

1. Le procedure per l'insediamento delle imprese nelle aree, nei nuclei e nelle zone di sviluppo industriale regionali e i rapporti tra l'Agenzia e le imprese ivi insediate sono disciplinati nel regolamento per la cessione in proprietà o in uso dei terreni e degli immobili adottato dal Direttore dell'Agenzia.
2. L'Agenzia stipula con ciascuna impresa, all'atto dell'insediamento, una convenzione che disciplina i rapporti tra le parti sulla base delle disposizioni contenute nel regolamento di cui al comma 1.
3. Le imprese insediate sono tenute al pagamento di un corrispettivo per i servizi, la manutenzione delle opere e la gestione degli impianti oltre a quanto dovuto per la concessione delle aree in cui sono insediate.
4. Gli importi dovuti ai sensi del comma 3 sono riscossi dall'Agenzia anche con modalità coattive, mediante la formazione di ruoli esecutivi, ai sensi dell'articolo 5, comma 4, del [decreto-legge 8 febbraio 1995 n. 32](#) (Disposizioni urgenti per accelerare la concessione delle agevolazioni alle attività gestite dalla soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, per la sistemazione del relativo personale, nonché per l'avvio dell'intervento ordinario nelle aree depresse del territorio nazionale), convertito in [legge 7 aprile 1995, n. 104](#).

### **Art. 11**

#### *(Riacquisizione delle aree assegnate)*

1. Il regolamento di cui all'articolo 10, comma 1, dispone che gli atti di cessione dei terreni e degli immobili, a pena di nullità degli stessi, prevedano la facoltà dell'Agenzia di riacquisire i suoli e gli stabilimenti industriali o artigianali realizzati attraverso la procedura espropriativa, dopo ventiquattro mesi di inattività dell'azienda su di essi insediata, ai fini della loro assegnazione per nuovi programmi produttivi ad altre aziende richiedenti, previo eventuale ristoro all'originario assegnatario o al suo subentrante nel titolo di proprietà, secondo le previsioni del regolamento medesimo.
2. L'Agenzia ha la facoltà di riacquistare la proprietà delle aree cedute per imprese industriali o artigianali, senza maggiorazione di prezzo e senza la possibilità di opposizione da parte degli assegnatari, se l'assegnatario non realizza lo stabilimento nel termine di tre anni dalla data di assegnazione.
3. Le riacquisizioni di cui al presente articolo, in coerenza con le originarie previsioni del piano regolatore che ne hanno consentito la originaria assegnazione, mantengono la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità.

**Art. 12***(Norme transitorie)*

1. Entro dieci giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Presidente della Giunta regionale nomina un Commissario straordinario, che pone in essere tutti gli adempimenti amministrativi e contabili necessari all'avvio dell'Agenzia di competenza del Direttore. Il Presidente della Giunta regionale nomina il Presidente all'esito della procedura idoneativa di cui all'articolo 5.
2. Il decreto di nomina del Commissario straordinario determina la durata dell'incarico, non superiore a dodici mesi, prorogabili per motivate ragioni per altri dodici mesi, nonché il compenso, a carico dell'Agenzia, che non può comunque superare quello previsto per il direttore.
3. Il Commissario straordinario assume la funzione di amministratore straordinario dell'Agenzia ed esercita le funzioni di competenza della stessa fino alla nomina del Direttore. In particolare, il Commissario:
  - a) entro trenta giorni dalla nomina adotta lo schema di statuto e lo sottopone all'approvazione della Giunta regionale;
  - b) entro sessanta giorni dall'approvazione dello Statuto, approva il regolamento di organizzazione degli uffici centrali e delle sedi territoriali e la dotazione organica stabilendo il numero dei dipendenti, distinti per qualifica, necessari per l'assolvimento delle funzioni istituzionali dell'Agenzia;
  - c) entro sessanta giorni dall'adozione delle linee guida di cui all'articolo 8, comma 2, lettera g) predispone il Piano industriale triennale;
  - d) entro novanta giorni dall'approvazione dello statuto adotta il regolamento di cui all'articolo 10, comma 1.
4. Il personale dipendente a tempo indeterminato del CORAP connesso alle funzioni di gestione e sviluppo delle aree industriali, espletate le attività e le procedure di cui alla lettera b) del comma 3, è trasferito all'Agenzia e mantiene il trattamento giuridico ed economico fondamentale e accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al momento del trasferimento, nonché l'inquadramento previdenziale. Il predetto personale è utilizzato, sulla base di apposita convenzione, anche a supporto della gestione liquidatoria del CORAP.
5. Per l'esercizio delle funzioni attribuite e per evitare soluzione di continuità nell'espletamento delle stesse, l'Agenzia:
  - a) provvede all'utilizzazione e alla gestione delle opere pubbliche che insistono nelle aree, nei nuclei e nelle zone di sviluppo industriale regionali già in capo al CORAP;
  - b) subentra nella gestione di tutti i beni appartenenti al demanio e al patrimonio dichiarato indisponibile della Regione già in capo al CORAP;
  - c) utilizza i beni strumentali materiali e immateriali appartenenti al patrimonio disponibile del CORAP e subentra nella titolarità dei beni che dovessero residuare all'esito della procedura di liquidazione. L'utilizzo dei beni di cui alla presente lettera deve essere regolato da appositi atti di concessione del diritto d'uso da parte del Commissario liquidatore del CORAP da adottarsi entro trenta giorni dall'approvazione dello statuto dell'Agenzia;
  - d) si avvale degli uffici e, sino al trasferimento di cui al comma 4, del personale del CORAP per l'espletamento delle sue funzioni attraverso una convenzione da stipulare entro quindici giorni dalla nomina del Commissario straordinario dell'Agenzia;
  - e) provvede alla gestione delle aree industriali secondo le previsioni dei relativi strumenti urbanistici, la cui efficacia è prorogata di dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge. Per tale finalità l'Agenzia subentra nella proprietà dei beni

- immobili, già in capo al CORAP, che nei suddetti strumenti urbanistici hanno destinazione vincolata agli insediamenti industriali;
- f) subentra di diritto nelle convenzioni con le imprese insediate nelle aree, nuclei e zone di sviluppo industriale, che, entro novanta giorni dall'approvazione del regolamento di cui all'articolo 10, comma 1, sono rimodulate, se non conformi alla regolamentazione stessa;
- g) subentra di diritto nelle convenzioni sottoscritte con le imprese finalizzate all'insediamento delle stesse.
6. A decorrere dalla data di approvazione dello statuto sono trasferiti all'Agenzia i diritti attribuiti al CORAP in forza di provvedimenti concessori, liberi da qualsiasi vincolo e a titolo originario. I rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, sorti in capo al CORAP producono effetti esclusivamente nei confronti della gestione liquidatoria del CORAP stesso.
7. Al fine di evitare l'interruzione di servizi pubblici e funzioni di interesse pubblico, il CORAP è autorizzato a proseguire l'esercizio provvisorio fino al completo subentro dell'Agenzia nelle funzioni inerenti allo sviluppo industriale e di So.Ri.Cal. nelle funzioni inerenti al servizio idrico integrato.

### **Art. 13**

*(Norma finanziaria)*

1. Per lo svolgimento delle attività attribuite all'Agenzia dalla presente legge e riconducibili all'esercizio di funzioni di rilevanza e utilità pubblica di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b)-j), al solo fine di assicurarne l'espletamento fin dalla fase di avvio, la Regione riconosce all'Agenzia un contributo omnicomprensivo nel limite massimo di 2.700.000,00 euro per l'anno 2024 e di 2.600.000,00 euro nell'anno 2025, con allocazione alla Missione 14, Programma 01 (U.14.01) dello stato di previsione della spesa del bilancio 2024-2026.
2. Alla copertura degli oneri di cui al comma 1 si provvede con la contestuale riduzione dello stanziamento allocato alla Missione 20, Programma 03 (U.20.03) dello stato di previsione della spesa del bilancio 2024-2026, approvato con la [legge regionale 27 dicembre 2023, n. 57](#) (Bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 2024-2026), per l'importo di 2.700.000,00 euro nell'annualità 2024 e per 2.600.000,00 euro nell'annualità 2025.
3. La Giunta regionale è autorizzata a effettuare le necessarie variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio di previsione 2024-2026 e ad istituire apposito capitolo a destinazione specifica.

### **Art. 14**

*(Abrogazioni e soppressioni)*

1. Con l'entrata in vigore della presente legge:
  - a) sono abrogate:
    - 1) la [legge regionale 24 dicembre 2001, n. 38](#) (Nuovo regime giuridico dei Consorzi per le aree, i nuclei e le zone di sviluppo industriale);
    - 2) l'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 2 della [l.r. 47/2019](#);
    - 3) i commi 2, 3, 4, 5, 6, 7 dell'articolo 2 della [l.r. 47/2019](#);
  - b) sono soppresse, al comma 8 dell'articolo 2 della [l.r. 47/2019](#), dopo la parola "CORAP" le parole "di cui all'articolo 1 della presente legge" e le parole "di cui al comma 2".

**Art. 15**  
*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.

Legge regionale 16 maggio 2013, n. 24

**Riordino enti, aziende regionali, fondazioni, agenzie regionali, società e consorzi comunque denominati, con esclusione del settore sanità.**

(BURC n. 10 del 16 maggio 2013, supplemento straordinario n. 2 del 24 maggio 2013)

(Testo coordinato con le modifiche e le integrazioni di cui alle seguenti leggi regionali: 18 dicembre 2013, n. 51; 30 dicembre 2013, n. 56; 7 luglio 2014, n. 11; 27 aprile 2015, n. 11; 31 dicembre 2015, n. 34; 27 dicembre 2016, n. 43; 6 aprile 2017, n. 8; 11 dicembre 2017, n. 46; 22 dicembre 2017, n. 54; 14 maggio 2018, n. 10; 28 dicembre 2018, n. 53; 25 novembre 2019, n. 44; 25 novembre 2019, n. 47; 7 luglio 2021, n. 17; 26 maggio 2023, n. 24; 2 agosto 2023, n. 35; 26 novembre 2024, n. 36)

(La Corte costituzionale: con sentenza 26 gennaio – 17 febbraio 2021, n. 22 - pubblicata nella [Gazz. Uff. 24 febbraio 2021, n. 8](#), prima serie speciale - ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 1, della l.r. 25 novembre 2019, n. 47, introduttivo dell'art. 6-bis della presente legge; con sentenza 22 marzo - 19 maggio 2022, n. 124 - pubblicata nella [Gazz. Uff. 25 maggio 2022, n. 21](#), prima serie speciale -ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 della l.r. 7 luglio 2021, n. 17, che ha sostituito la parola "tabellare" con la parola "economico" al comma 2 dell'art. 3 della presente legge.).

**Art. 1**

(Finalità del riordino)

1. Nel quadro degli indirizzi strategici di programmazione per lo sviluppo e la valorizzazione del territorio, al fine di assicurare l'esercizio unitario delle funzioni amministrative degli enti pubblici regionali, con la presente legge si perseguono i seguenti obiettivi:
  - a) riordino e semplificazione del sistema degli enti pubblici regionali;
  - b) riduzione degli oneri organizzativi, procedurali e finanziari, nel contesto dei processi di riforma volti al rafforzamento dell'efficacia dell'azione amministrativa;
  - c) razionalizzazione organizzativa ed eliminazione di duplicazioni organizzative e funzionali;
  - d) rifunionalizzazione organica ed unicità della responsabilità amministrativa in capo agli enti, per assicurare l'unitario esercizio dei servizi e delle funzioni amministrative.
2. Dal riordino di cui al comma 1 sono esclusi gli enti, gli istituti, le agenzie e gli altri organismi del settore sanità.
3. L'obiettivo della riduzione degli oneri finanziari a carico del bilancio regionale è perseguito in coerenza a quanto disposto dall'articolo 9 del [decreto legge 6 luglio 2012, n. 95](#) (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini, nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario), convertito con modificazioni dalla [legge 7 agosto 2012, n. 135](#).

**Art. 2**

(Accorpamento, fusione, liquidazione e riordino di enti)

1. Al fine di una maggiore efficienza del sistema amministrativo regionale e per garantire lo svolgimento delle funzioni amministrative secondo i criteri di razionalizzazione, efficienza, efficacia, economicità e specializzazione dell'attività amministrativa, la Regione Calabria

provvede al riordino degli enti regionali cui è attribuito lo svolgimento delle attività gestionali e dei compiti tecnico-operativi relativi alle funzioni amministrative riservate alla Regione attraverso l'accorpamento e la fusione in un unico ente o attraverso l'attivazione di procedure di liquidazione.

2. Ai sensi del comma 1 la Regione Calabria provvede all'accorpamento, fusione, liquidazione o riordino delle seguenti aziende, fondazioni ed enti regionali comunque denominati:
  - a) consorzi provinciali per le aree di sviluppo industriale;
  - b) Fondazione Field istituita dalla [legge regionale 26 giugno 2003, n.8](#);
  - c) Aziende per l'edilizia residenziale (ATERP) istituite con [legge regionale 30 agosto 1996, n. 27](#);
  - d) enti di gestione dei cinque Parchi marini regionali istituiti con le leggi regionali [21 aprile 2008, n. 9](#) (Istituzione del Parco Marino Regionale "Riviera dei Cedri"), [n. 10](#) (Istituzione del Parco Marino Regionale "Baia di Soverato"), [n. 11](#) (Istituzione del Parco - Marino Regionale "Costa dei Gelsomini"), [n. 12](#) (Istituzione del Parco Marino Regionale "Scogli di Isca") e [n. 13](#) (Istituzione del Parco Marino Regionale "Fondali di Capocozzo - S. Irene - Vibo Marina - Pizzo - Capo Vaticano - Tropea");
  - e) Fondazione Calabresi nel mondo di cui all'articolo 18 della [legge regionale 12 giugno 2009, n. 19](#) (Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e finanziario - Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2009 - articolo 3, comma 4, della [legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8](#));
  - f) Fondazione Mediterranea Terina;
  - g) Sial Servizi S.p.A.;
  - h) Calabria Impresa & Territori s.r.l.;
  - i) Comac srl.

### **Art. 3**

*(Norme procedimentali)*

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Presidente della Giunta regionale nomina un commissario con poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria per ciascun ente conseguente agli accorpamenti.
2. Il commissario straordinario è scelto tra i dirigenti della Regione Calabria senza alcun onere aggiuntivo a carico del bilancio regionale; solo in casi eccezionali e solo qualora, tra i dirigenti interni della Regione, non vi sia il profilo professionale richiesto è consentito l'utilizzo di commissari esterni. Il compenso del commissario non può essere superiore al trattamento *economico*<sup>1</sup> dei dirigenti di settore della Giunta regionale e il relativo onere è posto a carico del bilancio dell'ente conseguente all'accorpamento.
3. Gli organi degli enti da accorpare rimangono in carica per garantire l'ordinaria amministrazione e lo svolgimento delle attività istituzionali, sino alla data di notifica del decreto del Presidente della Giunta regionale di nomina del commissario straordinario e contestuale determinazione della loro decadenza.
4. Entro novanta giorni dalla nomina, il commissario straordinario provvede a redigere una relazione per ciascuno degli enti accorpati, e ne cura la trasmissione al Presidente della Giunta regionale ed alla Commissione consiliare competente, individuando in particolare:
  - a) lo stato patrimoniale, economico, finanziario e del personale dell'ente, distinto per

---

<sup>1</sup> L'art. 1, comma 1, l.r. 7 luglio 2021, n. 17, sostituisce la parola "tabellare" con la parola "economico". La Corte costituzionale, con sentenza 22 marzo - 19 maggio 2022, n. 124 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, l.r. 7 luglio 2021, n. 17.

- tipologia contrattuale di ciascun ente da accorpate;
- b) lo stato di consistenza dei beni mobili, immobili, strumentali e la natura giuridica del possesso;
  - c) i rapporti giuridici, attivi e passivi, e i procedimenti pendenti davanti all'autorità giudiziaria;
  - d) i progetti/interventi in corso di realizzazione.
5. Per lo svolgimento delle proprie funzioni il commissario straordinario si avvale del personale in servizio degli enti da accorpate.
  6. Con decreto del Presidente della Giunta regionale, da adottare entro i successivi centoventi giorni, previa deliberazione della Giunta regionale, sulla base di conforme parere rilasciato dalle competenti commissioni consiliari, si provvede:
    - a) all'istituzione dell'ente regionale conseguente alla procedura di accorpamento;
    - b) al conferimento dei beni mobili, immobili, strumentali con le inerenti risorse umane, finanziarie e patrimoniali, compresi i relativi rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali degli enti accorpate.
  7. Le funzioni attribuite dalla normativa vigente agli enti accorpate secondo le procedure di cui al presente articolo, continuano ad essere esercitate con le relative risorse umane, finanziarie e strumentali, compresi i relativi rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, senza che sia esperita alcuna procedura di liquidazione, neppure giudiziale, dai rispettivi enti incorporanti.
  8. Con deliberazione della Giunta regionale è approvata la dotazione organica dell'ente regionale accorpante.
  9. Al fine di garantire la continuità nella prosecuzione delle attività avviate dagli enti incorporati, la gestione contabile delle risorse finanziarie prosegue in capo alle corrispondenti strutture degli uffici incorporanti.
  10. Il rapporto di lavoro del personale di ruolo degli enti accorpate o riordinati non subisce interruzioni e il personale stesso conserva la posizione giuridica ed economica in godimento presso l'ente di appartenenza all'atto del trasferimento all'ente incorporante.
  11. *Ai fini dell'accorpamento degli enti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera c), non si applicano i commi 3, 4 e 6 del presente articolo.<sup>2</sup>*
  12. *I tempi di attuazione degli aspetti procedurali dell'accorpamento di cui al precedente comma sono demandati a specifico provvedimento della Giunta regionale.<sup>3</sup>*
  13. *Con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta, si provvede all'istituzione dell'Azienda territoriale per l'edilizia residenziale pubblica regionale, di cui al successivo articolo 7.<sup>4</sup>*
  14. *Il decreto indicato al comma 13 comporta il conferimento all'Azienda territoriale per l'edilizia residenziale pubblica regionale dei beni mobili, immobili e strumentali degli enti di cui al comma 11, con le inerenti risorse umane, finanziarie e patrimoniali, compresi i relativi rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali.<sup>5</sup>*
  - 14-bis. *Il direttore generale, nominato con il decreto di cui all'articolo 7, comma 6, richiede ogni necessaria annotazione, iscrizione, trascrizione o voltura ai Conservatori dei registri immobiliari e ai Direttori delle Agenzie delle Entrate competenti per territorio<sup>6,7</sup>*

<sup>2</sup> **Comma sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. a), l.r. 31 dicembre 2015, n. 34; precedentemente così recitava:**  
 "11. Per gli enti di cui al successivo articolo 7 i tempi di attuazione degli aspetti procedurali di cui al presente articolo sono demandati a specifico provvedimento della Giunta regionale."

<sup>3</sup> **Comma inserito dall'art. 1, comma 1, lett. b), l.r. 31 dicembre 2015, n. 34.**

<sup>4</sup> **Comma inserito dall'art. 1, comma 1, lett. b), l.r. 31 dicembre 2015, n. 34.**

<sup>5</sup> **Comma inserito dall'art. 1, comma 1, lett. b), l.r. 31 dicembre 2015, n. 34.**

<sup>6</sup> **L'art. 1, comma 1, l.r. 11 dicembre 2017, n. 46 sopprime le parole "**, i quali provvederanno alla esecuzione delle operazioni necessarie in esenzione da qualsiasi diritto, emolumento o rimborso".

<sup>7</sup> **Comma inserito dall'art. 12, comma 1, l.r. 27 dicembre 2016, n. 43.**

**Art. 4**

*(Nomine, requisiti e compensi)*

1. Il Presidente della Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, lettera e) dello Statuto regionale, provvede alle nomine degli organi monocratici e collegiali dei soggetti di cui alla presente legge di riordino, previo bando pubblico e valutazione da parte di una commissione.
2. Nel rispetto delle disposizioni normative e regolamentari e della [legge 6 novembre 2012 n. 190](#), i componenti degli organi monocratici e collegiali dei soggetti di cui al comma 1, devono possedere requisiti di professionalità, competenza ed esperienza, in relazione all'incarico da ricoprire ed all'importanza dell'ente; il revisore unico dei conti deve possedere i requisiti di cui al [decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39](#) (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE) e s.m.i.
3. Non possono essere nominati negli organi monocratici e collegiali dei soggetti di cui al comma 1 coloro che abbiano riportato sentenze di condanna penale passate in giudicato.
4. Non possono essere nominati negli organi, monocratici e collegiali, di amministrazione e di controllo degli enti regionali di cui al comma 1, coloro che svolgono una delle predette cariche in altro ente regionale.
5. Nel provvedimento di nomina è determinato il compenso lordo per gli incarichi relativi alle nomine di cui al comma 1, tenendo in considerazione i livelli di complessità della gestione, la professionalità e l'esperienza richiesta nel rispetto della normativa vigente statale e regionale. I relativi oneri gravano sui bilanci degli enti riordinati.

**Art. 5<sup>8</sup>**

*(Accorpamento dei consorzi provinciali per le aree di sviluppo industriale)*

1. Al fine di migliorare l'efficienza nello svolgimento delle funzioni in materia di sviluppo e valorizzazione delle aree produttive ed industriali, i consorzi provinciali per le aree di sviluppo industriale di cui alla legge regionale 24 dicembre 2001, n. 38 sono accorpati in un unico Consorzio regionale per lo sviluppo delle attività produttive, di seguito denominato CORAP.
2. I consorzi per le aree, i nuclei e le zone di sviluppo industriale, di cui alla [legge regionale 24 dicembre 2001, n. 38](#) sono accorpati nel Consorzio regionale per lo sviluppo delle attività produttive, con sede in Catanzaro, secondo le procedure di cui all'articolo 3 della presente legge.
3. Il CORAP è articolato in Unità operative ubicate nelle città di Lamezia Terme, Reggio Calabria, Cosenza, Crotone e Vibo Valentia che assicurano l'espletamento delle attività gestionali, amministrative e tecniche delle aree di sviluppo industriale di rispettiva pertinenza territoriale.
4. Le funzioni attribuite ai Consorzi provinciali per le aree, i nuclei e le zone di sviluppo industriale dalla normativa regionale e nazionale vigente, continuano ad essere esercitate, dalla data di entrata in vigore della presente legge, dal CORAP, con le inerenti risorse

---

<sup>8</sup> L'art 2, comma 2, l.r. 29 dicembre 2015, n. 30, stabilisce che l'accorpamento dei consorzi provinciali per le aree di sviluppo industriale si conclude entro sei mesi dall'entrata in vigore della citata norma, differendo pertanto il termine al 30 giugno 2016. (Vedi l.r. 29 dicembre 2015, n. 30.)

umane, finanziarie, strumentali e patrimoniali, compresi i relativi rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali senza che sia esperita alcuna procedura di liquidazione dei consorzi.

5. A decorrere dalla data di approvazione della presente legge, è disposta la proroga quinquennale dell'efficacia degli strumenti urbanistici delle relative aree industriali vigenti e dei vincoli connessi, che s'intendono rinnovati.
- 5-bis. *A far data dalla scadenza del termine di cui al comma 5, al fine di assicurare il rispetto di quanto disposto dal Quadro territoriale regionale a valenza paesaggistica (QTRP), è disposta una ulteriore proroga di diciotto mesi dell'efficacia degli strumenti urbanistici vigenti delle aree industriali<sup>9</sup> <sup>10</sup>*

## **Art. 6**

*(Organi del Consorzio regionale per lo sviluppo delle attività produttive)*

1. Sono organi del Consorzio regionale per lo sviluppo delle attività produttive:
  - a) il direttore generale;
  - b) il comitato di programmazione;
  - c) il revisore unico dei conti e un revisore supplente.
2. Il direttore generale è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale secondo le disposizioni di cui al precedente articolo 4. Il revisore unico dei conti e il suo supplente sono nominati ai sensi della lettera e) del comma 1 dell'articolo 14 del [decreto legge 13 agosto 2011, n. 138](#) (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo.) convertito con modificazioni dalla [legge 14 settembre 2011, n. 148](#).
3. Il direttore generale:
  - a) svolge le funzioni amministrative di cui all'articolo 16 del [d.lgs. 165/2001](#);
  - b) assicura l'unitarietà dell'azione tecnico amministrativa ed il coordinamento e la vigilanza delle unità operative.
4. Il comitato di programmazione è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale ed è così costituito:
  - a) due componenti designati dalla Giunta regionale su proposta dell'assessore alle attività produttive e dell'assessore al bilancio;
  - b) quattro componenti designati dalle associazioni regionali delle categorie degli industriali, della cooperazione, dell'agricoltura e dell'artigianato;
  - c) cinque componenti nominati dal Presidente della Giunta regionale espressione dei territori dove sono ubicate le aree di sviluppo industriale.
5. Il comitato esprime parere sul bilancio annuale del Consorzio regionale e sugli strumenti di pianificazione urbanistica delle aree e sul programma triennale di interventi e lavori e dei suoi aggiornamenti annuali.
6. La nomina dei componenti del comitato di programmazione è a titolo onorifico e gratuito.
7. I compiti, le funzioni e l'organizzazione degli organi amministrativi sono disciplinati dallo statuto, adottato dal Consorzio regionale entro trenta giorni dalla data di nomina degli organi.

---

<sup>9</sup> **L'art. 1, comma 1, l.r. 28 dicembre 2018, n. 53, sopprime le parole "e dei vincoli connessi, che s'intendono rinnovati".**

<sup>10</sup> **Comma inserito dall'art. 1, comma 1, l.r. 14 maggio 2018, n. 10.**

**Art. 6-bis<sup>11</sup>**

(Liquidazione coatta amministrativa)

1. *In caso di gravi perdite di esercizio per due esercizi finanziari consecutivi o di impossibilità di assicurare la sostenibilità e l'assolvimento delle funzioni indispensabili o di impossibilità di pagamento di debiti liquidi ed esigibili nei confronti di terzi, il Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta regionale, adottata su proposta dei dipartimenti competenti, dispone con decreto la messa in liquidazione coatta amministrativa del CORAP.*
2. *Con il provvedimento che ordina la liquidazione o con altro successivo viene nominato un commissario liquidatore e un comitato di sorveglianza, composto di tre o cinque membri scelti fra persone particolarmente esperte nel ramo di attività esercitato dal Consorzio, possibilmente fra i creditori.*
3. *Dalla data che ordina la liquidazione coatta amministrativa cessano le funzioni degli organi del Consorzio, salvo per il caso previsto dall'articolo 214 del [regio decreto 16 marzo 1942, n. 267](#) (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa).*
4. *Il commissario liquidatore provvede alla liquidazione del Consorzio e all'estinzione dei debiti esclusivamente nei limiti delle risorse disponibili alla data della liquidazione ovvero di quelle che si ricavano dalla liquidazione del patrimonio del Consorzio medesimo. Il commissario liquidatore, nell'esecuzione delle funzioni attribuite, è autorizzato a porre in essere ogni atto funzionale alla liquidazione, alla gestione e alla salvaguardia del patrimonio del Consorzio.*
5. *Con il decreto che dispone la messa in liquidazione coatta amministrativa si può stabilire, tenuto conto delle funzioni e delle attività istituzionali del Consorzio e ricorrendone presupposti anche di carattere economico finanziario, la prosecuzione in via provvisoria delle attività svolte dal CORAP, assicurando nel relativo periodo le funzioni previste dall'articolo 36, comma 5, della [legge 5 ottobre 1991, n. 317](#) (Interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese), dalla [l.r. 38/2001](#) e dalla presente legge.*
6. *Alla eventuale prosecuzione in via provvisoria delle attività svolte dal CORAP troveranno integrale applicazione anche le disposizioni di cui agli articoli 104 e 104 bis del [r.d. 267/1942](#), sostituiti il tribunale e il giudice delegato con l'autorità di vigilanza, il curatore con il commissario liquidatore e il comitato dei creditori con il comitato di sorveglianza.*
7. *Il decreto di assoggettamento alla procedura di liquidazione coatta amministrativa non determina lo scioglimento automatico dei contratti pendenti e relativamente ai contratti di appalto in corso si applica l'articolo 110, comma 3, del [decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50](#) (Codice dei contratti pubblici).*
8. *Ai processi in corso si applica l'articolo 43, terzo e quarto comma, del [r.d. 267/1942](#).*
9. *Fermi restando il rispetto e l'attuazione della normativa di legge e amministrativa, durante l'esercizio provvisorio è perseguita, anche con il ricorso agli strumenti di legge consentiti, e nel rispetto della sostenibilità economico finanziaria e dei principi generali vigenti, la salvaguardia dei livelli occupazionali e il mantenimento delle posizioni giuridiche ed economiche del personale di ruolo in dotazione al CORAP.*
10. *La procedura liquidatoria persegue soluzioni che, nel prioritario rispetto dell'interesse pubblico, degli equilibri del bilancio e delle ragioni del ceto creditorio, siano altresì coerenti con la salvaguardia dei livelli occupazionali, anche tramite il trasferimento di funzioni e di personale ai sensi delle vigenti leggi nazionali e regionali.*
11. *Se il commissario liquidatore subentra in un contratto ad esecuzione continuata o periodica*

<sup>11</sup> **Articolo inserito dall'art. 1, comma 1, l.r. 25 novembre 2019, n. 47. Successivamente, la Corte costituzionale, con sentenza 26 gennaio – 17 febbraio 2021, n. 22 - pubblicata nella Gazz. Uff. 24 febbraio 2021, n. 8, prima serie speciale - ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 1, l.r. 25 novembre 2019, n. 47, introduttivo dell'art. 6-bis della presente legge.**

*deve pagare integralmente il prezzo delle consegne avvenute e dei servizi erogati dopo l'apertura della procedura della liquidazione coatta amministrativa. Il credito maturato per le consegne avvenute e per i servizi erogati prima dell'apertura della liquidazione coatta amministrativa è trattato come credito concorsuale.*

- 12. Il commissario liquidatore presenta alla Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla nomina, il programma della liquidazione in esecuzione delle funzioni attribuite, precisando i tempi di realizzazione. Il programma è approvato dalla Giunta regionale che ne monitora l'attuazione anche sulla base della presentazione, da parte del commissario liquidatore, di relazioni semestrali.*
- 13. Al commissario liquidatore spetta un compenso per come determinato dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 3 novembre 2016 (Criteri per la determinazione e liquidazione dei compensi spettanti ai commissari liquidatori e ai membri dei comitati di sorveglianza delle procedure di liquidazione coatta amministrativa). Gli oneri derivanti dal presente comma sono a carico della gestione del Consorzio. Qualora il Consorzio non presenti disponibilità liquide sufficienti al pagamento delle spese di procedura, il compenso del commissario liquidatore è posto a carico della Regione, che lo determina tenendo conto dell'impegno richiesto. In tale ultimo caso, il compenso del commissario liquidatore non può essere comunque superiore a 2.500,00 euro, onnicomprensivi.*
- 14. L'ammontare del compenso spettante ai componenti del comitato di sorveglianza è a carico della gestione del Consorzio, è onnicomprensivo di qualsiasi ulteriore spesa sostenuta ed è determinato ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 3 novembre 2016. Qualora il Consorzio non presenti disponibilità liquide sufficienti al pagamento delle spese di procedura, il compenso dei componenti del comitato di sorveglianza è posto a carico della Regione, che lo determina tenendo conto dell'impegno richiesto. In tale ultimo caso, il compenso dei componenti del comitato di sorveglianza non può essere comunque superiore a 500,00 euro, onnicomprensivi per tutta la durata della procedura.*
- 15. Il Presidente della Giunta regionale, previa delibera della Giunta regionale, approva il bilancio finale di liquidazione.*

## **Art. 7**

*(Azienda territoriale per l'edilizia residenziale pubblica regionale)*

- 1. È istituita l'Azienda territoriale per l'edilizia residenziale pubblica regionale, ente ausiliario della regione in materia di edilizia residenziale pubblica, con l'accorpamento delle Aziende regionali per l'edilizia residenziale (ATERP) istituite con [legge regionale 30 agosto 1996, n. 27](#) (Norme per il riordinamento degli Enti di edilizia residenziale pubblica), secondo la procedura di cui all'articolo 3, *commi 11, 12, 13 e 14*<sup>12</sup> per le quali il Presidente della Giunta regionale nomina entro 60 giorni i Commissari per la gestione ordinaria e straordinaria.*
- 2. L'Azienda territoriale per l'edilizia residenziale pubblica regionale elabora proposte in ordine alla destinazione ed alla localizzazione delle risorse finanziarie riservate all'edilizia residenziale pubblica, cura la realizzazione di specifici programmi di edilizia residenziale pubblica.*
- 3. L'Azienda territoriale per l'edilizia residenziale pubblica regionale ha sede nella città di Catanzaro ed è articolata in Distretti territoriali ubicati nelle città di Catanzaro, Reggio Calabria, Cosenza, Crotone e Vibo Valentia; essa opera quale ente tecnico operativo a*

---

<sup>12</sup> **L' art. 1, comma 1, lett. c), l.r. 31 dicembre 2015, n. 34** **sostituisce le parole "della presente legge" con le parole "commi 11, 12, 13 e 14".**

supporto delle attività del dipartimento competente in materia di lavori pubblici della Regione Calabria.

4. All'Azienda territoriale per l'edilizia residenziale pubblica regionale sono conferite le competenze e le funzioni delle cinque Aziende per l'edilizia residenziale (ATERP) istituite con [legge regionale 27/1996](#) e s. m. i.
- 4-bis. *L'Azienda territoriale per l'edilizia residenziale pubblica regionale provvede, inoltre, all'acquisizione a qualsiasi titolo di immobili di enti pubblici o di privati, per finalità di edilizia residenziale pubblica, nonché per la realizzazione di interventi sperimentali di housing sociale, rivolti a categorie svantaggiate, anche in coordinamento con soggetti del terzo settore.*<sup>13</sup>
5. Sono organi dell'Azienda territoriale per l'edilizia residenziale pubblica regionale:
  - a) il direttore generale;
  - b) il comitato di indirizzo;
  - c) *il revisore unico.*<sup>14</sup>
6. *Il direttore generale è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale secondo le disposizioni di cui all'articolo 4. Il revisore unico è nominato ai sensi della lettera e) del comma 1 dell'articolo 14 del [decreto - legge 13 agosto 2011, n. 138](#) (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148. Il trattamento economico del direttore generale o del Commissario straordinario, ove nominato<sup>15</sup> è equiparato a quanto previsto dall'articolo 25, comma 4, della [legge regionale 13 maggio 1996, n. 7](#) (Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla dirigenza regionale).*<sup>16</sup>
7. Il direttore generale:
  - a) svolge le funzioni amministrative di cui all'articolo 16 del [d.lgs. 165/2001](#);
  - b) assicura l'unitarietà dell'azione tecnico amministrativa ed il coordinamento e la vigilanza delle unità operative;
  - c) è coadiuvato dal direttore amministrativo e dal direttore tecnico i quali forniscono pareri obbligatori e provvedono agli atti relativi alle rispettive competenze. Il direttore amministrativo e il direttore tecnico sono nominati a seguito di procedura ad evidenza pubblica con provvedimento del direttore generale. La revoca o la sostituzione del direttore generale comporta la contemporanea cessazione dall'incarico del direttore amministrativo e del direttore tecnico.
8. Il comitato d'indirizzo è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale ed è così costituito:
  - a) il presidente e un componente, nominati dal Presidente della Giunta regionale;
  - b) due componenti nominati dal Consiglio regionale;
  - c) un componente nominato dall'ANCE regionale.
9. La nomina dei componenti del comitato di indirizzo è a titolo onorifico e gratuito.
10. Il comitato di indirizzo esprime parere sulla programmazione triennale degli interventi e sui piani annuali di attuazione.

<sup>13</sup> **Comma inserito dall'art. 5, comma 1, l.r. 26 novembre 2024, n. 36.**

<sup>14</sup> **Lettera sostituita dall' art. 14, comma 1, lettera a), l.r. 27 aprile 2015, n. 11 ed ulteriormente sostituita dall' art. 12, comma 3, l.r. 27 dicembre 2016, n. 43; il testo precedente era così formulato: "c) il collegio dei revisori dei conti composto da tre componenti".**

<sup>15</sup> **L'art. 1, comma 1, l.r. 2 agosto 2023, n. 35, aggiunge dopo le parole: "del direttore generale," le seguenti: "o del Commissario straordinario, ove nominato".**

<sup>16</sup> **Comma dapprima modificato dall'art. 14, comma 1, lett. b), l.r. 27 aprile 2015, n. 11. Interamente sostituito dall' art. 12, comma 2, l.r. 27 dicembre 2016, n.43, precedentemente così recitava: "6. Il direttore generale è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale secondo le disposizioni di cui all'articolo 4. I componenti del collegio dei revisori dei conti sono nominati ai sensi della lettera e) del comma 1 dell'articolo 14 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo.) convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148."**

11. I compiti, le funzioni e l'organizzazione degli organi amministrativi sono disciplinati dallo statuto,<sup>17</sup> approvato dalla Giunta regionale previo parere della competente commissione consiliare.

**Art. 8<sup>18</sup>**

(Azienda Calabria Lavoro)

1. **[**All'Azienda Calabria Lavoro, di cui alla legge regionale 19 febbraio 2001, n. 5 (Norme in materia di politiche del lavoro e di servizi per l'impiego in attuazione del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469) è accorpata la Fondazione FIELD, di cui all'articolo 8 della legge regionale 26 giugno 2003 n. 8 (Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e finanziario collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2003 - art. 3, comma 4, della legge regionale n. 8/2002), secondo la procedura di cui all'articolo 3 della presente legge, con attribuzione delle funzioni già assegnate dalle leggi regionali istitutive.**]**<sup>19</sup>
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge gli organi dell'ente accorpato ad Azienda Calabria Lavoro decadono.
3. Con decreto del Presidente della Giunta regionale, l'organo di vertice di Azienda Calabria Lavoro è nominato commissario straordinario.<sup>20</sup>
4. L'Azienda Calabria Lavoro svolge le funzioni istituzionali attribuite dalla [legge regionale 19 febbraio 2001, n. 5](#), quelle proprie della Fondazione FIELD di cui all'articolo 8 della [legge regionale 26 giugno 2003, n. 8](#)<sup>21</sup>, e le seguenti:
  - a) è preposta allo svolgimento di attività tecnico-gestionali a supporto dell'azione politico-amministrativa della Regione in materia di servizi per il lavoro ed alle attività di orientamento, formazione e riqualificazione professionale;
  - b) cura, in particolare, la progettazione di politiche per il lavoro e di programmi operativi per il mercato del lavoro regionale nonché l'attuazione e la gestione degli strumenti relativi al sistema di istruzione e formazione professionale, nell'ambito delle competenze spettanti alla Regione;
  - c) fornisce assistenza tecnica con riferimento al sistema dei servizi per il lavoro ed alle attività di orientamento, formazione e riqualificazione professionale.
5. Azienda Calabria Lavoro progetta, coordina e gestisce attività e progetti volti a favorire una più efficace utilizzazione delle risorse comunitarie e progetta e realizza interventi per l'occupazione e la formazione, a supporto dell'azione politico-amministrativa della Regione.
6. Azienda Calabria Lavoro opera in integrazione con il dipartimento competente in materia di lavoro e con il dipartimento competente in materia di cultura ed istruzione della Regione Calabria e raccorda la propria azione con tutti i soggetti, sia pubblici che privati, che operano in campi di intervento analoghi, affini o complementari, attivando le opportune forme di cooperazione e collaborazione.

<sup>17</sup> L'art. 14, comma 1, lettera c), l.r. 27 aprile 2015, n. 11 elimina le parole "adottato dall'ATERP regionale entro trenta giorni dalla data di nomina degli organi,".

<sup>18</sup> L'art 2, comma 2, l.r. 29 dicembre 2015, n. 30 stabilisce che l'accorpamento della Fondazione FIELD all'Azienda Calabria Lavoro si conclude entro sei mesi dall'entrata in vigore della citata norma, differendo pertanto il termine al 30 giugno 2016. (Vedi L.r. 29 dicembre 2015, n. 30.)

<sup>19</sup> Comma abrogato dall'art. 5, comma 1, lett. a), l.r. 6 aprile 2017, n. 8.

<sup>20</sup> L' art. 5, comma 1, lett. b), l.r. 6 aprile 2017, n. 8, sopprime le parole "per la realizzazione delle procedure di accorpamento ai sensi del precedente articolo 3 della presente legge".

<sup>21</sup> L' art. 5, comma 1, lett. c), l.r. 6 aprile 2017, n. 8, sopprime le parole "a seguito dell'incorporazione".

**Art. 9***(Ente per i Parchi marini regionali)*

1. È istituito l'Ente per i Parchi marini regionali, ente strumentale della Regione preposto allo svolgimento di funzioni tecnico operative e gestionali nel settore della tutela dei beni ambientali, con particolare riferimento ai parchi marini regionali, con sede in Catanzaro.
  2. L'Ente per i Parchi marini regionali svolge attività tecnico-operative relative alla gestione dei parchi marini regionali.
  3. All'Ente per i Parchi marini regionali sono attribuite le funzioni svolte dagli enti gestori dei cinque Parchi marini regionali di cui alle leggi regionali [n. 9/2008](#), [n. 10/2008](#), [n. 11/2008](#), [n. 12/2008](#) e [n. 13/2008](#).
  4. Nel decreto del Presidente della Giunta regionale di costituzione dell'Ente per i Parchi marini regionali è determinata l'ubicazione della sede operativa, che assicura l'espletamento delle attività gestionali, amministrative e tecniche dei parchi marini regionali nel territorio di competenza.
  5. L'Ente per i Parchi marini regionali si raccorda, in modo organico, con il dipartimento competente in materia di ambiente e con il dipartimento competente in materia di urbanistica e governo del territorio della Regione Calabria.
  6. Sono organi dell'Ente per i Parchi marini regionali:
    - a) il direttore generale;
    - b) il revisore unico dei conti e un revisore supplente;
    - c) *il comitato di indirizzo.*<sup>22</sup>
  7. Il direttore generale è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale secondo le disposizioni di cui all'articolo 4. Il revisore unico dei conti e il suo supplente sono nominati ai sensi della lettera e) del comma 1 dell'articolo 14 del [decreto legge 13 agosto 2011, n. 138](#) (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo) convertito con modificazioni dalla [legge 14 settembre 2011, n. 148](#).
  8. Il direttore generale:
    - a) svolge le funzioni amministrative di cui all'articolo 16 del [d.lgs. 165/2001](#);
    - b) assicura l'unitarietà dell'azione tecnico amministrativa ed il coordinamento e la vigilanza delle unità operative.
- 8-bis. Il comitato d'indirizzo è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale ed è composto da:*
- a) *l'Assessore regionale all'ambiente, o suo delegato, che lo presiede;*
  - b) *il sindaco pro tempore del Comune di Soverato, o suo delegato, in rappresentanza del territorio dell'ex Parco Marino "Baia di Soverato";*
  - c) *un sindaco designato dai Comuni di Vibo Valentia, Pizzo, Briatico, Zambrone, Parghelia, Tropea e Ricadi, ricadenti nel territorio dell'ex Parco Marino Regionale "Fondali di Capocozzo – S. Irene, Vibo Marina-Pizzo, Capo Vaticano – Tropea", o suo delegato;*
  - d) *un sindaco designato dai Comuni di Amantea e Belmonte Calabro, ricadenti nel territorio dell'ex Parco Marino Regionale "Scogli di Isca", o suo delegato;*
  - e) *un sindaco designato dai Comuni di Bianco, Ferruzzano, Brancaleone, Palizzi e Bruzzano Zeffirio, ricadenti nel territorio dell'ex Parco Marino Regionale "Costa dei Gelsomini", o suo delegato;*
  - f) *un sindaco designato dai Comuni di Praia a Mare, Diamante e Acquappesa, ricadenti nel territorio dell'ex Parco Marino Regionale "Riviera dei Cedri", o suo delegato;*

<sup>22</sup> **Lettera aggiunta dall'art. 11, comma 1, lett. a), l.r. 22 dicembre 2017, n. 54.**

- g) *un rappresentante della Guardia costiera - Direzione Marittima di Reggio Calabria;*
- h) *un esperto in rappresentanza dell'ARPACAL;*
- i) *un esperto sorteggiato tra i designati dalle associazioni ambientaliste maggiormente rappresentative operanti in Calabria e riconosciute dal Ministero dell'Ambiente.*<sup>23</sup>

*8-ter. Il comitato è regolarmente costituito con l'individuazione di almeno quattro dei suoi componenti. I componenti designati ai sensi del comma 8 bis sono nominati per la durata di quattro anni. In ogni caso i componenti di cui alle lettere c), d), e), f) del comma 8 bis cessano le loro funzioni al venir meno della rispettiva carica. Il comitato adotta un regolamento interno che ne disciplina il funzionamento.*<sup>24</sup>

*8-quater. Il comitato d'indirizzo formula proposte e pareri sulla programmazione delle attività di competenza dell'Ente.*<sup>25</sup>

*8-quinquies. L'incarico dei componenti del comitato d'indirizzo è svolto a titolo onorifico e gratuito e non dà luogo a rimborso spese.*<sup>26</sup>

9. I compiti, le funzioni e l'organizzazione degli organi amministrativi sono disciplinati dallo statuto, adottato dall'Ente per i Parchi marini regionali, entro trenta giorni dalla data di nomina degli organi, approvato dalla Giunta regionale previo parere della competente commissione consiliare.

10. Al direttore generale spetta un'indennità commisurata all'80 per cento di quella spettante all'analoga figura dei Parchi nazionali. Tale indennità è soggetta alla decurtazione prevista dalla normativa nazionale e regionale in materia di spending review.<sup>27</sup>

### **Art. 10<sup>28</sup>**

*(Fondazione Calabresi nel mondo: procedure di liquidazione)*

1. *La Regione Calabria promuove la liquidazione della Fondazione Calabresi nel Mondo, di cui all'articolo 18 della [legge regionale 12 giugno 2009, n. 19](#) secondo le norme del suo statuto e delle vigenti leggi in materia.*
2. *La Giunta regionale è autorizzata, entro il 31 dicembre 2015<sup>29</sup>, al compimento degli atti di competenza regionale necessari, previa presentazione da parte del Presidente della Fondazione dei Calabresi nel Mondo di una relazione analiticamente illustrativa degli interventi e delle azioni realizzate, ponendo in rilievo i risultati conseguiti in relazione alla particolare specificità delle funzioni attribuite dalla legge istitutiva.*

### **Art. 11**

*(Servizi ed assistenza finanziaria alle imprese)*

<sup>23</sup> **Comma inserito dall'art. 11, comma 1, lett. b), l.r. 22 dicembre 2017, n. 54.**

<sup>24</sup> **Comma inserito dall'art. 11, comma 1, lett. b), l.r. 22 dicembre 2017, n. 54.**

<sup>25</sup> **Comma inserito dall'art. 11, comma 1, lett. b), l.r. 22 dicembre 2017, n. 54.**

<sup>26</sup> **Comma inserito dall'art. 11, comma 1, lett. b), l.r. 22 dicembre 2017, n. 54.**

<sup>27</sup> **Comma inserito dall'art. 9, comma 1, l.r. 26 maggio 2023, n. 24.**

<sup>28</sup> **Articolo sostituito dall'art. 5, comma 17, l.r. 30 dicembre 2013, n. 56; precedentemente così recitava:** "1. La Regione Calabria promuove la liquidazione della Fondazione Calabresi nel mondo, di cui all'articolo 18 della legge regionale 12 giugno 2009, n. 19 secondo le norme del suo statuto e delle vigenti leggi in materia. 2. La Giunta regionale è autorizzata, entro il 31 dicembre 2013, previa la presentazione del Presidente della Fondazione dei Calabresi nel Mondo, di una relazione analiticamente illustrativa degli interventi e delle azioni realizzate, ponendo in rilievo i risultati conseguiti in relazione alla particolare specificità delle funzioni attribuite dalla legge istitutiva, al compimento degli atti di competenza regionale necessari".

<sup>29</sup> **L'articolo 3, comma 1, l.r. 7 luglio 2014, n. 11** **sostituisce le parole "entro il 30 giugno 2014" con le parole "entro il 31 dicembre 2015".**

1. Il comma 6 dell'articolo 3 della legge regionale 11 maggio 2007, n. 9 (Provvedimento *generale* recante norme di tipo ordinamentale e finanziario - collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2007, art. 3, comma 4 della [legge regionale n. 8/2002](#)), è sostituito dal seguente:  
«6. Sono organi di FINCALABRA S.p.A.:
  - a) il consiglio di amministrazione composto da cinque membri, tra cui il Presidente, di cui tre nominati dal Presidente della Giunta regionale, individuati tra persone in possesso di requisiti di elevata professionalità e comprovata esperienza quinquennale nelle materie afferenti alle funzioni di competenza dell'ente due membri, componenti indipendenti, in possesso dei requisiti previsti ai sensi dell'articolo 26 delle disposizioni di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993 n. 385 e s.m.i. (T.U.B.), nominati dal Consiglio regionale, che svolgono una funzione di supervisione strategica e vigilano con autonomia di giudizio sulla gestione sociale, contribuendo ad assicurare che essa sia svolta nell'interesse della società e in modo coerente con gli obiettivi di sana e prudente gestione.
  - b) il collegio sindacale, composto da tre membri effettivi, di cui il Presidente e un membro effettivo nominati dal Consiglio regionale ed un membro effettivo ed uno supplente nominato dalla Giunta regionale. Il compenso dei componenti supplenti del collegio sindacale è corrisposto solo in caso di sostituzione di un sindaco effettivo, in misura corrispondente alla durata della sostituzione stessa, e previa decurtazione della medesima somma al componente effettivo.»
2. Dopo il comma 6 dell'articolo 3 della legge regionale 11 maggio 2007, n. 9, per come sostituito dalla presente legge, è aggiunto il seguente comma:  
«6-bis. È, altresì, istituito un comitato d'indirizzo, composto da cinque membri di comprovata professionalità nei settori di competenza della società, nominati dal Presidente della Giunta regionale, due su designazione del Consiglio regionale, due su designazione della Giunta regionale, su proposta dell'assessore alle attività produttive, ed uno, con funzioni di presidente, designato dall'associazione regionale degli imprenditori industriali calabresi. Il comitato di indirizzo esprime pareri sulla programmazione degli interventi e sui piani di attuazione. La partecipazione al comitato è onorifica.»
3. Le disposizioni di cui ai precedenti commi 1 e 2 del presente articolo si applicano a decorrere dal primo rinnovo successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.
4. Fincalabra, socio unico della società «Calabria impresa e territori s.r.l.», deve provvedere alla messa in liquidazione della società «Calabria impresa e territori s.r.l.». L'operazione di liquidazione dovrà, comunque, concludersi entro il *31 dicembre 2014*<sup>30</sup>, garantendo la salvaguardia dei livelli occupazionali dei dipendenti con contratto a tempo indeterminato della società «Calabria impresa e territori s.r.l.» posta in liquidazione, in servizio al 31 dicembre 2012, attraverso il *loro*<sup>31</sup> trasferimento alla società Fincalabra S.p.A., sulla base di specifico piano industriale che deve garantire l'equilibrio economico-finanziario della società.

## **Art. 12**

---

<sup>30</sup> L'art. 5, comma 18, lett. a), l.r. 30 dicembre 2013, n. 56 sostituisce le parole "31 dicembre 2013" con le parole "30 giugno 2014". Successivamente l'art. 3, comma 2, l.r. 7 luglio 2014, n. 11 sostituisce le parole "concludersi entro il 30 giugno 2014" con le parole "concludersi entro il 31 dicembre 2014".

<sup>31</sup> Parola aggiunta dall'art. 5, comma 18, lett. b), l.r. 30 dicembre 2013, n. 56.

*(Procedura di liquidazione della COMAC s.r.l.)*

1. La Giunta regionale, mediante l'utilizzo dei poteri del socio e secondo le norme dello statuto societario e delle normative vigenti in materia, è autorizzato a porre in liquidazione la società consortile COMAC s.r.l., posseduta per il 77,61 per cento dalla Regione Calabria; la Giunta regionale è autorizzata, altresì, al compimento degli atti di competenza regionale necessari all'estinzione della predetta società che deve concludersi entro il 31 dicembre 2013.

**Art. 13**

*(Agricoltura, montagne e foreste)*

1. La Giunta regionale è autorizzata a procedere, attraverso l'esercizio dei poteri del fondatore e previa modifica statutaria, alla riorganizzazione della Fondazione Mediterranea Terina che dovrà perseguire unicamente compiti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale, trasferimento tecnologico e divulgazione scientifica nel settore della qualità agroalimentare, della sicurezza alimentare e della salute, nonché compiti di certificazione delle produzioni tipiche e di qualità, da sviluppare coerentemente con la vigente normativa in materia.
2. Dopo le modifiche statutarie, per garantire il corretto funzionamento della Fondazione, nonché i livelli occupazionali esistenti, l'organo preposto provvederà alla ripartizione del personale che dovrà garantire le attività di cui al comma 1 e di quello necessario che si occuperà della gestione del patrimonio da trasferire in altri enti, aziende e società regionali.
3. Sono abrogati i commi 6-bis, 6-ter dell'articolo 2 della [legge regionale 17 maggio 1996, n. 9](#) (Norme per la tutela e la gestione della fauna selvatica e l'organizzazione del territorio ai fini della disciplina programmata dell'esercizio venatorio).

**Art. 14**

*(Procedura di liquidazione della SIAL servizi S.p.A.)*

1. La Giunta regionale, mediante l'utilizzo dei poteri del socio e secondo le norme dello statuto societario e delle leggi vigenti in materia, è autorizzata a porre in liquidazione la società Sial servizi S.p.A., posseduta interamente dalla Regione Calabria, entro la data del 31 dicembre 2013.

**Art. 15**

*(Approvazione degli atti fondamentali degli enti)*

1. Sono soggetti all'approvazione della Giunta regionale, previo parere obbligatorio delle competenti commissioni consiliari, i seguenti atti:
  - a) statuto;
  - b) regolamento di organizzazione e funzionamento;
  - c) regolamento di contabilità e dei contratti, ai sensi del [decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118](#) (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della [legge 5 maggio 2009, n. 42](#)). e s.m.i.;
  - d) programma annuale delle attività;

- e) bilancio di previsione annuale, con allegato il bilancio di previsione pluriennale; conto consuntivo annuale; provvedimento di assestamento del bilancio annuale;
  - f) dotazione organica e sue variazioni;
  - g) alienazione e acquisto di immobili;
  - h) accensione di mutui e prestiti.
2. Il parere di cui al comma 1, viene formulato entro trenta giorni dal ricevimento, decorso tale termine, s'intende favorevolmente espresso.
  3. Gli atti amministrativi e di gestione che comportano spesa devono essere inviati entro dieci giorni dalla loro adozione al competente dipartimento della Giunta regionale, nei successivi trenta giorni possono essere richiesti chiarimenti o eventuali integrazioni, in tal caso il termine su indicato s'interrompe e decorre nuovamente dalla data di ricevimento del riscontro al controllo richiesto.

### **Art. 16**

*(Attività di indirizzo, controllo e vigilanza)*

1. La Regione svolge attività di indirizzo, controllo e di vigilanza in relazione all'espletamento delle funzioni regionali conferite, nonché sul relativo andamento finanziario, acquisendo annualmente gli atti e i dati relativi alla gestione delle complessive risorse attribuite per l'esercizio delle funzioni, ai fini della verifica dei criteri di massima razionalizzazione e di equilibrio finanziario.
2. La Giunta regionale, con apposito atto di indirizzo, definisce, separatamente per ciascun ente regionale conseguente alle procedure di accorpamento di cui alla presente legge:
  - a) gli indirizzi programmatici e gli obiettivi dell'attività dell'ente;
  - b) le modalità di raccordo con i dipartimenti regionali e con la Giunta regionale;
  - c) i livelli di autonomia procedurale e gestionale ed i poteri del direttore generale dell'ente;
  - d) eventuali assetti organizzativi e funzionali;
  - e) le modalità di assegnazione e di reperimento delle risorse finanziarie, strumentali ed umane;
  - f) le modalità di assegnazione delle risorse finanziarie necessarie al funzionamento dell'ente ed al perseguimento degli scopi, sulla base di una valutazione operata con gli organi decisori sulle concrete esigenze annuali e pluriennali;
  - g) le forme di controllo sui risultati, sull'attività e sulla gestione.

### **Art. 17**

*(Finanziamento delle attività)*

1. Gli enti regionali conseguenti alle procedure di accorpamento o riordinati di cui alla presente legge, utilizzano le dotazioni umane e patrimoniali loro attribuite a seguito delle procedure di accorpamento disciplinate dagli articoli da 3 a 9 della presente legge.
2. La gestione finanziaria degli enti regionali conseguente alle procedure di accorpamento o riordino di cui alla presente legge è improntata ai criteri di efficacia, trasparenza ed economicità, con l'obbligo della chiusura del bilancio annuale in pareggio.
3. Gli enti regionali conseguenti alle procedure di accorpamento o riordino di cui alla presente legge, realizzano i propri compiti e provvedono alla gestione del personale mediante le seguenti entrate:
  - a) contributi ordinari della Regione;
  - b) contributi dello Stato;

- c) introiti a qualunque titolo derivanti dalla gestione delle funzioni e compiti assegnati;
  - d) proventi derivanti da specifici progetti con finanziamenti regionali, statali e della Comunità europea;
  - e) contributi ottenuti sulla base di eventuali incentivazioni disposte da leggi statali e da normative comunitarie;
  - f) risorse derivanti da atti di programmazione negoziata, ripartite e assegnate in conformità alle rispettive discipline in materia;
  - g) finanziamenti previsti in altre disposizioni regionali specifiche.
4. Sulla base di richieste connesse a programmi e progetti di particolare rilevanza per lo sviluppo delle funzioni e dei servizi, può essere altresì prevista l'erogazione di contributi straordinari.

### **Art. 18**

*(Risorse umane e strumentali)*

1. Per lo svolgimento dei compiti istituzionali, gli enti regionali conseguenti alle procedure di accorpamento o riordino di cui alla presente legge sono dotati di proprio personale tecnico, amministrativo e operaio, nel rispetto di quanto stabilito nei rispettivi regolamenti di organizzazione.
2. Gli enti regionali conseguenti alle procedure di accorpamento o riordino di cui alla presente legge, per l'espletamento delle attività, si avvalgono del personale degli enti accorpati di cui agli articoli da 5 a 9 della presente legge e del personale appartenente ai ruoli della Regione in possesso di specifiche competenze tecniche ed operative, per il perseguimento degli obiettivi assegnati; gli enti accorpanti si organizzano per aree di intervento, da individuare previa intesa con i dipartimenti regionali interessati per materia.

### **Art. 19**

*(Controllo di gestione e sistemi contabili)*

1. I controlli di gestione e sistemi contabili degli enti di cui alla presente legge sono esercitati dall'Organo di revisione contabile e dell'Organismo regionale Indipendente di Valutazione (OIV) della performance della Regione Calabria, ai sensi di quanto disposto dalle leggi regionali vigenti e dalle disposizioni di principio contenute nel [decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150](#) (Attuazione della [legge 4 marzo 2009, n. 15](#), in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni).
2. Gli organi di cui al comma 1 trasmettono gli atti relativi al controllo esercitato al dipartimento regionale competente per materia.
3. I soggetti di cui alla presente legge adottano sistemi contabili in conformità alle norme di cui al [decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118](#) e s.m.i..

### **Art. 20**

*(Revoca e scioglimento)*

1. Qualora gli organi di amministrazione dei soggetti risultanti dal riordino di cui alla presente legge, pongano in essere gravi irregolarità, ovvero strategie differenti rispetto alle finalità istituzionali della Regione, ovvero non rispettino le norme vigenti in materia o le direttive dell'organo di governo regionale, sono revocati o sciolti con provvedimento

motivato del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della stessa. Contestualmente, si procede alla nomina del nuovo organo di amministrazione.

2. Qualora sia riscontrato il mancato o irregolare svolgimento delle funzioni da parte dell'organo di controllo dei soggetti risultanti dal riordino di cui alla presente legge, ovvero la violazione delle norme vigenti in materia, l'organo di controllo è revocato o sciolto con provvedimento motivato del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della stessa. Contestualmente, si procede alla nomina del nuovo organo di controllo.

### **Art. 21**

*(Adozione degli statuti e dei regolamenti)*

1. Gli enti conseguenti alle procedure di accorpamento o riordino di cui alla presente legge adottano il proprio statuto entro trenta giorni dalla data di nomina degli organi e, nei trenta giorni successivi, i propri regolamenti di organizzazione e funzionamento, e amministrativo-contabile.

### **Art. 22**

*(Modifiche e integrazioni alla [l.r. 20/1999](#))*

1. Alla [legge regionale 3 agosto 1999, n. 20](#) (Istituzione dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Calabria - A.R.P.A.C.A.L.), sono apportate le seguenti modifiche:
  - a) il comma 1 dell'articolo 9 è sostituito dal seguente:  
«1. Sono organi dell'ARPACAL:
    - a) il comitato regionale d'indirizzo;
    - b) il direttore generale;
    - c) il revisore unico dei conti.»
  - b) sono abrogati gli articoli 9bis, 9ter, 9quater, 9quinqes;
  - c) il comma 2 dell'articolo 10 è sostituito dal seguente:  
«2. Il comitato regionale d'indirizzo è composto da:
    - a) il Presidente della Giunta Regionale, o un suo delegato, che lo presiede;
    - b) l'assessore all'ambiente;
    - c) l'assessore alla sanità;
    - d) il Presidente dell'UPI regionale o suo delegato;
    - e) il Presidente dell'Anci regionale o suo delegato»
  - d) l'articolo 11 è sostituito dal seguente:  
«1. Il direttore generale è nominato, a seguito di avviso pubblico, con le modalità di cui all'articolo 6, comma 5, dal Presidente della Giunta regionale, su delibera della stessa. È scelto tra persone laureate in possesso di comprovate competenze ed esperienze dirigenziali in organizzazioni complesse del settore ambientale, maturate per un periodo superiore al quinquennio.  
2. Il rapporto di lavoro del direttore generale è regolato dal contratto di diritto privato di durata triennale, rinnovabile una sola volta, previa relazione dettagliata del Presidente della Giunta regionale al Consiglio regionale. L'incarico è incompatibile con le altre attività professionali.  
3. Il direttore generale ha la rappresentanza legale dell'ARPACAL ed esercita tutti i poteri di gestione e di direzione, tenuto conto delle funzioni del comitato regionale di indirizzo, di cui all'articolo 10 della presente legge.

4. Il direttore generale provvede, in particolare, ai seguenti compiti inerenti:

- a) l'adozione del regolamento di cui all'articolo 13;
- b) la direzione, l'indirizzo ed il coordinamento delle strutture centrali e di quelle periferiche;
- c) la predisposizione del bilancio di previsione e del conto consuntivo;
- d) l'approvazione dei programmi annuali e pluriennali di intervento proposti dalle strutture centrali;
- e) l'assegnazione delle dotazioni finanziarie e strumentali alle strutture centrali ed a quelle periferiche, nonché la verifica sul loro utilizzo;
- f) la gestione del patrimonio e del personale dell'ARPACAL;
- g) la verifica e l'assicurazione dei livelli di qualità dei servizi, ispezione e controllo interno, attraverso un apposito nucleo di valutazione, su tutte le attività svolte dai diversi gruppi di lavoro e servizi;
- h) la redazione e l'invio alla Regione di una relazione annuale sull'attività svolta e sui risultati conseguiti. La Giunta regionale trasmette tale relazione al Consiglio per eventuali determinazioni;
- i) la stipula di contratti e convenzioni;
- j) le relazioni sindacali;
- k) tutti gli altri atti necessari ed obbligatori.

5. Il direttore generale nomina con provvedimento motivato:

- a) il direttore scientifico tra i soggetti che, in possesso del diploma di laurea in discipline tecnico-scientifiche, abbiano svolto per almeno un quinquennio qualificata attività di direzione tecnica in materia di tutela ambientale presso enti o strutture pubbliche e private e che abbiano svolto mansioni di particolare rilievo e professionalità;
- b) il direttore amministrativo tra i soggetti che, in possesso del diploma di laurea in discipline giuridiche o economiche, abbia svolto per almeno un quinquennio qualificata attività in materia di direzione amministrativa presso enti o strutture pubbliche e che abbiano svolto mansioni di particolare rilievo e professionalità.

6. Per la disciplina dei rapporti intercorrenti tra il direttore generale e il direttore scientifico e il direttore amministrativo, si rimanda, in via generale, agli articoli 4, 5 e 6 della [l.r. 22 gennaio 1996, n. 2](#) e s.m.i., riguardanti le figure del direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo delle ASL della Calabria.

7. Spetta, altresì, al direttore generale definire i compiti specifici di ciascuno nel regolamento generale.

8. Il trattamento economico del direttore generale, del direttore scientifico e del direttore amministrativo è definito con riferimento ai criteri stabiliti dalla Giunta regionale per il trattamento delle paritetiche figure di cui agli articoli 14 e 15 della [legge regionale 19 marzo 2004, n. 11](#) (Piano Regionale per la Salute 2004/2006)».

e) l'articolo 12 è sostituito dal seguente:

«Art. 12

*(Revisore unico dei conti)*

1. Presso l'ARPACAL è istituito il revisore unico dei conti.
2. Il revisore unico dei conti, designato dal Presidente della Giunta regionale su proposta dell'assessore all'ambiente, è scelto tra i soggetti iscritti al registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della giustizia. Il direttore generale dell'ARPACAL provvede alla nomina del revisore unico dei conti con specifico provvedimento e lo convoca per la prima seduta. Il revisore unico dei conti dura in carica tre anni e l'incarico è rinnovabile una sola volta.

3. Il revisore unico dei conti esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria dell'ARPACAL ed attesta la corrispondenza del conto consuntivo alle risultanze della gestione, con apposito atto. Il revisore unico dei conti ha diritto di accesso agli atti e documenti dell'ARPACAL.
  4. Al revisore unico dei conti spetta il rimborso delle spese sostenute per l'esercizio del mandato nei limiti massimi stabiliti dalla Giunta regionale ed una indennità annua lorda fissata in misura pari al 15 per cento degli emolumenti del direttore generale dell'ARPACAL.
  5. La nomina del revisore unico dei conti in sostituzione di quello decaduto o revocato, dimissionario o deceduto, deve essere effettuata entro sessanta giorni dalla data della decadenza, della revoca, delle dimissioni o del decesso».
2. I soggetti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, ricoprono gli incarichi di direttore generale, direttore amministrativo, direttore scientifico e i membri del collegio dei revisori, permangono nelle funzioni fino alla naturale scadenza dei rispettivi contratti.

### **Art. 23**

*(Abrogazioni)*

1. Alla data di entrata in vigore della presente legge sono da considerarsi abrogate, laddove non espressamente già indicato o in quanto non compatibili con la presente legge:
  - a) [legge regionale 26 giugno 2003, n.8](#) ad esclusione dell'articolo 20;<sup>32</sup>
  - b) [legge regionale 2 maggio 2001, n. 7](#);
  - c) [legge regionale 30 agosto 1996, n. 27](#);
  - d) leggi regionali [n. 9/2008](#), [n. 10/2008](#), [n. 11/2008](#), [n.12/2008](#) e [n. 13/2008](#).<sup>33</sup>

### **Art. 24**

*(Norma finanziaria)*

1. Dall'attuazione della presente legge derivano risparmi di spesa che concorrono al raggiungimento degli obiettivi fissati dal [decreto legge 95/2012](#), convertito con modificazioni dalla [legge 135/2012](#).

### **Art. 25**

*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

---

<sup>32</sup> **Parole aggiunte dall'art. 1, comma 1, l.r. 18 dicembre 2013, n. 51.**

<sup>33</sup> **La lettera d) è stata interpretata autenticamente dall'art. 1, comma 1, l.r. 25 novembre 2019, n. 44, nel senso che** "in ciascuna delle leggi regionali 9/2008, 10/2008, 11/2008, 12/2008 e 13/2008, deve ritenersi abrogato il solo articolo 5, in quanto non compatibile con l'articolo 2 (accorpamento degli enti di gestione dei cinque Parchi marini regionali) e con l'articolo 9 (Ente per i Parchi marini regionali) della predetta legge regionale 24/2013."



**REGIONE CALABRIA**  
**GIUNTA REGIONALE**

**Deliberazione n. 620 della seduta del 19 novembre 2024.**

**Oggetto:** Art. 21 Legge regionale n. 31 del 7 agosto 2024. Fondazione Mediterranea Terina Onlus. Individuazione Commissario Liquidatore.

**Presidente e/o Assessore Proponente: Avv. Gianluca Gallo**

**Relatore (se diverso dal proponente): \_\_\_\_\_ (timbro e firma) \_\_\_\_\_**

**Dirigente Generale: Ing. Giuseppe Iritano**

**Dirigente di Settore: Avv. Domenico Ferrara**

Alla trattazione dell'argomento in oggetto partecipano:

|          |                                  |                        | <b>Presente</b> | <b>Assente</b> |
|----------|----------------------------------|------------------------|-----------------|----------------|
| <b>1</b> | <b>ROBERTO OCCHIUTO</b>          | <b>Presidente</b>      | X               |                |
| <b>2</b> | <b>FILIPPO PIETROPAOLO</b>       | <b>Vice Presidente</b> | X               |                |
| <b>3</b> | <b>GIOVANNI CALABRESE</b>        | <b>Componente</b>      | X               |                |
| <b>4</b> | <b>CATERINA CAPPONI</b>          | <b>Componente</b>      | X               |                |
| <b>5</b> | <b>MARIA STEFANIA CARACCIULO</b> | <b>Componente</b>      | X               |                |
| <b>6</b> | <b>GIANLUCA GALLO</b>            | <b>Componente</b>      | X               |                |
| <b>7</b> | <b>MARCELLO MINENNA</b>          | <b>Componente</b>      |                 | X              |
| <b>8</b> | <b>ROSARIO VARI'</b>             | <b>Componente</b>      | X               |                |

Assiste il Segretario Generale della Giunta Regionale.

La delibera si compone di n. 5 pagine compreso il frontespizio e di n. 1 allegati.

Il Dirigente Generale del Dipartimento Economia e Finanze  
 conferma la compatibilità finanziaria del presente provvedimento  
 con nota n° 716024 del 14/11/2024

## LA GIUNTA REGIONALE

### VISTI:

- l'art. 32 della L.R. n. 9 dell'11/05/2007, per come modificato dalla L.R. n. 15 del 09/05/2017, con il quale è stata prevista la trasformazione del "Centro Servizi Avanzati Ricerca, Formazione e Sviluppo Agroalimentare della Calabria S.p.a." in "Fondazione Onlus", denominata "Fondazione Mediterranea Terina Onlus", quale centro di ricerca internazionale con il compito di promuovere, sostenere e realizzare attività di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo, trasferimento dell'innovazione, alta formazione e diffusione della cultura scientifica, con particolare riferimento ai settori agricolo, agroalimentare, agroindustriale ed ambientale;
- il D.P.G.R. n. 227 del 20/10/2008, con il quale è stata riconosciuta la personalità giuridica di diritto privato alla Fondazione "Mediterranea Terina" ed è stata iscritta nel registro regionale delle persone giuridiche al n. 42;
- l'art. 13 della Legge Regionale n. 24/2013, con il quale è stata autorizzata la Giunta Regionale a procedere, attraverso i poteri del fondatore e previa modifica statutaria, alla riorganizzazione della Fondazione "Mediterranea Terina", prevedendo che dovrà perseguire unicamente compiti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale, trasferimento tecnologico e divulgazione scientifica nel settore della qualità agroalimentare, della sicurezza alimentare e della salute, nonché compiti di certificazione delle produzioni tipiche e di qualità, da sviluppare coerentemente con la vigente normativa in materia;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 17 del 20.01.2014, con la quale sono state approvate le modifiche al testo vigente dello Statuto, adottate dal Commissario Straordinario della Fondazione, al fine di renderlo coerente con la normativa sopra citata;
- la Deliberazione n. 637 del 2 dicembre 2022, con la quale è stato stabilito di sciogliere, ai sensi dell'art. 25 codice civile, per le ragioni ivi rappresentate, l'Organo di amministrazione della Fondazione "Mediterranea Terina Onlus", e di individuare quale Commissario straordinario della Fondazione la Dr.ssa Maria Antonella Cauteruccio, Dirigente a tempo indeterminato appartenente ai ruoli della Giunta Regionale della Calabria;
- la Deliberazione n. 104 del 14 marzo 2024 e il D.P.G.R. n. 12 del 19.03.2024 con i quali il Commissario straordinario della Fondazione "Mediterranea Terina Onlus", Dr.ssa Maria Antonella Cauteruccio, è stato nominato per ulteriori sei mesi, decorrenti dalla data di assunzione del Decreto di nomina.

### ATTESO che:

- la Regione, a norma del combinato disposto degli artt. 14 e 15 del D.P.R. n. 616 del 24 luglio 1977, dell'art. 25 del c.c., del D.P.R. n. 361/2000, dell'art. 9 del vigente Regolamento Regionale n. 1 del 10 maggio 2001, nonché dell'art. 17 dello Statuto, esercita il controllo e la vigilanza sull'amministrazione della Fondazione "Mediterranea Terina Onlus";
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 615 del 28 dicembre 2021 ha attribuito al Dipartimento "Agricoltura e Risorse Agroalimentari", oggi Dipartimento "Agricoltura e Sviluppo Rurale", la vigilanza sulla Fondazione "Mediterranea Terina".

**VISTA** Legge Regionale n. 31 del 7 agosto 2024 che all'art. 21 ("Fondazione Mediterranea Terina Onlus: procedure di liquidazione") stabilisce che:

- 1. La Regione Calabria promuove la liquidazione della Fondazione Mediterranea Terina onlus, di cui all'articolo 32 della legge regionale 11 maggio 2007, n. 9 (Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2007) secondo le norme del suo statuto e delle vigenti leggi in materia.*
- 2. La Giunta regionale è autorizzata ad adottare i provvedimenti necessari, entro il 31 dicembre 2024, previa presentazione di una relazione analiticamente illustrativa degli interventi e delle azioni realizzate dal commissario straordinario della Fondazione di cui al comma 1, che ponga in rilievo i risultati conseguiti in relazione alla particolare specificità delle funzioni attribuite dalla legge istitutiva.*
- 3. Il personale dipendente a tempo indeterminato, in servizio presso la Fondazione Mediterranea Terina onlus, è trasferito in altri enti di diritto privato in controllo pubblico della Regione, o*

*inquadrate in enti e agenzie sub-regionali previa selezione nel rispetto della vigente normativa in materia.*

*4. La Regione, nell'ambito delle risorse di cui al comma 5 già destinate al finanziamento dell'articolo 32 della L.R. 9/2007, sostiene gli enti interessati alla contrattualizzazione dei lavoratori di cui al comma 3, erogando per ciascun lavoratore un contributo annuo pari al trattamento retributivo fondamentale attualmente in godimento, per cinque anni decorrenti dalla contrattualizzazione a tempo indeterminato.*

*5. Alla copertura finanziaria degli oneri determinati dai trasferimenti di personale di cui al comma 3 si provvede per l'anno 2024 nel limite massimo dello stanziamento di 400.000,00 euro e per gli anni 2025 e 2026 nel limite massimo di 1.200.000,00 euro, allocati alla Missione 16, Programma 01 del bilancio di previsione 2024-2026.*

*6. Per gli esercizi successivi all'anno 2026, alla copertura degli oneri si provvede in sede di approvazione del bilancio di previsione.*

#### **CONSIDERATO** che:

- il Commissario Straordinario pro tempore della Fondazione Dott.ssa Maria Antonella Cauteruccio (ex Decreti del Presidente Regione Calabria n. 125/2022 e n. 48/2023 e n. 12/2024) ha prodotto, con prot. n. 786 del 12.09.2024, acquisita agli atti del Dipartimento proponente con prot. n. 572979 del 13.09.2024, la *“Relazione illustrativa degli interventi e delle azioni realizzate dal Commissario Straordinario della Fondazione con i risultati conseguiti in relazione alla particolare specificità delle funzioni attribuite dalla legge istitutiva”*;
- con la relazione di cui al punto precedente il Commissario ha fornito *“un aggiornamento della situazione di fatto della Fondazione “Mediterranea Terina Onlus”, dopo 21 mesi di commissariamento ed alla luce di quanto disposto con le DDGRR nn. 637/2022, 330/2023 e 104/2024, nonché dall'art. 21 della L.R. n. 31 del 07.08.2024, con i risultati conseguiti in relazione alla particolare specificità delle funzioni attribuite dalla legge istitutiva ed illustrativa degli interventi e delle azioni realizzate dal Commissario Straordinario”*.

**EVIDENZIATO** che con successiva comunicazione acquisita agli atti con prot. n. 702485 dell'08.11.2024, inviata ad integrazione della Relazione prot. n. 786 del 12.09.2024, il Commissario Straordinario pro tempore della Fondazione ha rappresentato:

*“Considerato che, come illustrato nella relazione in oggetto, sulla Fondazione Mediterranea Terina pesano gravemente:*

- 1. la situazione debitoria che si accumulato nel corso degli anni e, più di ogni altra cosa, il pignoramento avanzato dal MUR di cui si è dato conto nella relazione in oggetto;*
- 2. la sperequata dotazione di personale non di ricerca che svolge funzioni non proprie della Fondazione (guardiania in primis);*
- 3. l'assenza di un Direttore con funzioni tecniche e di management e di un Responsabile della Ricerca con qualifica di ricercatore di livello unitario;*
- 4. la mancanza di domanda di servizi di ricerca sia da parte di soggetti pubblici che dal mondo imprenditoriale, a causa dello Statuto che prevede che la Fondazione sia ad esclusivo servizio del Socio unico;*
- 5. la non elevata qualificazione del personale di ricerca in servizio;*
- 6. l'indisponibilità di risorse per la manutenzione ordinaria delle attrezzature e dei locali*
- 7. la difficoltà di configurare stabilmente l'attività di ricerca e di trasferimento tecnologico tramite rapporti strutturati, in termini anche contrattuali e di mercato, con un numero sufficiente di istituzioni e di imprese*

*ciò posto, l'estinzione della Fondazione ai sensi della normativa vigente appare la strada più praticabile per le sorti dell'ente.*

*Idem dicasi per quanto attiene la percorribilità dell'art. 28 cc sulla trasformazione dell'Ente, in quanto ricorrono i requisiti della insufficienza del patrimonio che rendono lo scopo praticamente impossibile. Ma tale ultima ipotesi sulla trasformazione, dal legislatore è rimessa come possibilità dell'autorità regionale, che è anche Fondatore dell'Ente.*

*A ciò aggiungasi che il Bilancio 2023, della Fondazione ha evidenziato una situazione patrimoniale e finanziaria gravemente compromessa. L'evidenza viene fornita dal netto patrimoniale fortemente negativo, da un risultato gestionale in perdita economica e da una situazione finanziaria di forte*

*squilibrio per l'esposizione verso l'Agente nazionale della riscossione e verso l'Agenzia delle Entrate, tanto che lo stesso Revisore nella Relazione al predetto Bilancio ha dichiarato che i dati patrimoniali ed economici evidenziano gravi indizi che sollevano "dubbi significativi sulla capacità della Società di mantenere la continuità aziendale"*

*Di talché e tutto ciò premesso e considerato, si conclude prudenzialmente per la impossibilità della Fondazione nel perseguire lo scopo statutario".*

**DATO ATTO** che in base all'art.19 dello Statuto della Fondazione: *"Se lo scopo della Fondazione diviene impossibile da raggiungere ed, in ogni caso, quando ricorrano le cause di estinzione previste dalla legislazione vigente, la Regione – utilizzando i poteri del Fondatore – disporrà l'estinzione della Fondazione stessa. In tal caso verranno nominati uno o più commissari liquidatori ed al termine, esaurita la procedura di liquidazione, il patrimonio netto residuo sarà devoluto al patrimonio dell'Ente Regione Calabria ovvero ad altro ente, istituzione o fondazione senza scopo di lucro, avente finalità analoghe a quelle individuate dall'art. 3 del presente Statuto, salvo diversa disposizione di legge;*

**PRESO ATTO** che il Dipartimento proponente, sulla base della "Relazione" e delle "Conclusioni" cui è pervenuto il Commissario Straordinario, a seguito delle verifiche effettuate ed alla luce degli esiti istruttori, attesta l'esistenza delle condizioni determinanti l'estinzione della Fondazione "Mediterranea Terina", proponendo, pertanto e per l'effetto, la dichiarazione di estinzione della Fondazione stessa.

**DATO ATTO** che:

- ai sensi del citato art. 11 disp. att. c.c., quando la persona giuridica è dichiarata estinta o quando l'associazione è sciolta, il Presidente del Tribunale, su istanza degli amministratori, dei soci, dei creditori, del pubblico ministero o anche di ufficio, nomina uno o più commissari liquidatori, salvo che l'atto costitutivo o lo statuto non preveda una diversa forma di nomina e a questa si proceda entro un mese dal provvedimento;
- nel caso della Fondazione, in relazione a quanto esposto ai punti precedenti, compete alla Regione la nomina di uno o più commissari liquidatori;
- ai sensi dell'art. 36, comma 1, lett. f), dello Statuto Regionale, la Giunta Regionale "sovrintende, nel rispetto dei principi generali deliberati dal Consiglio, all'ordinamento ed alla gestione delle imprese o aziende pubbliche dipendenti dalla Regione, degli enti a partecipazione regionale o delle società interregionali, provvedendo a tutte le nomine di competenza regionale, con esclusione di quelle espressamente riservate alla competenza di altri organi";
- il Regolamento Regionale n. 3 del 21 marzo 2017, che disciplina le procedure per le nomine e le designazioni di competenza del Presidente della Giunta Regionale e della Giunta nelle società a partecipazione regionale e nelle fondazioni regionali, all'articolo 1 stabilisce che: "Restano escluse dall'ambito di applicazione del presente regolamento: (...) b) le nomine di commissari";
- che, a norma dell'art. 6 del Regolamento Regionale n. 1/2001 il Dipartimento competente accerta, anche d'ufficio, l'esistenza di una delle cause di estinzione della persona giuridica previste dall'art. 27 c.c., predisporre il Decreto Presidenziale con cui è dichiarata l'estinzione e la cancellazione dal Registro e ne dà comunicazione agli amministratori, nonché al Presidente del Tribunale ai fini di cui all'art. 11 delle disposizioni di attuazione del Codice civile.

**RITENUTO** necessario, pertanto, per come attestato dal Dipartimento proponente, prendere atto della sussistenza delle cause di estinzione della Fondazione "Mediterranea Terina Onlus" ed avviare, per l'effetto, le procedure di liquidazione della stessa mediante l'individuazione di un Commissario Liquidatore della Fondazione medesima;

**PRESO ATTO:**

- che il Dirigente generale ed il Dirigente di settore del Dipartimento proponente attestano che l'istruttoria è completa e che sono stati acquisiti tutti gli atti e i documenti previsti dalle disposizioni di legge e di regolamento che disciplinano la materia;
- che il Dirigente generale ed il Dirigente di settore del Dipartimento, proponenti ai sensi dell'art. 28, comma 2, lett. a, e dell'art. 30, comma 1, lett. a, della legge regionale 13 maggio 1996 n. 7, sulla scorta dell'istruttoria effettuata, attestano la regolarità amministrativa nonché la legittimità

della deliberazione e la sua conformità alle disposizioni di legge e di regolamento comunitarie, nazionali e regionali, ai sensi della normativa vigente e del disciplinare dei lavori di Giunta approvato con D.G.R. n. 17/2020;

- che il Dirigente generale ed il Dirigente di settore del Dipartimento proponente attestano che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio annuale e/o pluriennale regionale.

**SU PROPOSTA** dell'assessore all'Agricoltura avv. Gianluca Gallo, a voti unanimi,

### **DELIBERA**

1. **di avviare** le procedure di liquidazione previste dall'art. 21 della Legge Regionale n. 31 del 7 agosto 2024 demandando al Presidente della Giunta Regionale, a norma dell'art. 6 del Regolamento Regionale n. 1/2001, l'assunzione del Decreto con cui è dichiarata l'estinzione della Fondazione e la cancellazione dal Registro delle persone giuridiche, per l'esistenza di una delle cause di estinzione della persona giuridica previste dall'art. 27 c.c.;
2. **di individuare** quale Commissario liquidatore Fondazione "Mediterranea Terina Onlus, il Dr. Fabrizio D'Agostino, demandando al Presidente della Giunta Regionale la nomina dello stesso, previa verifica dell'insussistenza di cause di inconfiribilità o di incompatibilità dell'incarico, nonché di assenza di situazioni di conflitto di interesse;
3. **di dare atto** che dal presente provvedimento non derivano nuovi o ulteriori oneri a carico del bilancio regionale;
4. **di rinviare**, per quanto non espressamente previsto con la presente deliberazione alla disciplina prevista in materia;
5. **di disporre** la notifica a tutti i soggetti interessati;
6. **di disporre**, a cura del Dirigente Generale del Dipartimento proponente, la pubblicazione del provvedimento sul BURC ai sensi della Legge Regionale 6 aprile 2011 n. 11 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679, e la contestuale pubblicazione sul sito web istituzionale della Regione, ai sensi del D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 (laddove prevista), della Legge Regionale 6 aprile 2011 n. 11 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679.

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
Avv. Eugenia MONTILLA

**IL PRESIDENTE**  
On. Roberto OCCHIUTO